MXI.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 19 NOVEMBRE 1952

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **MARTINO**

INDI

DEL PRESIDENTE **GRONCHI**

INDICE

PAG.

Commissione d'indagine chiesta dal deputato Tesauro (*Annunzio di composizione*) 42800

Congedi 42779

Disegno di legge elettorale (*Assegnazione di termine alla Commissione per riferire*):

PRESIDENTE 42796, 42799
NENNI PIETRO 42797
ROBERTI 42798
D'AMORE 42799

Disegni di legge (*Approvazione da parte di Commissioni in sede legislativa*) . 42780

Disegno e proposta di legge (*Seguito della discussione*):

Concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra. (2379);

CAVALLARI ed altri: Risarcimento dei danni di guerra. (1348) 42781

PRESIDENTE 42781, 42800, 42801
LOPARDI 42781
GRILLI 42786
PAOLUCCI 42791
CHIOSTERGI 42793
CASTELLI AVOLIO, *Presidente della Commissione* 42800
ROBERTI, *Relatore di minoranza* . . . 42800
CAVALLARI, *Relatore di minoranza* . . 42800
RICCIO, *Relatore per la maggioranza* . 42801
LEONE 42801
DUCCI 42802
RICCI GIUSEPPE 42804
NATALI ADA 42805
LATANZA 42807

Proposte di legge:

(*Annunzio*) 42780

(*Approvazione da parte di Commissione in sede legislativa*) 42780

(*Trasmissione dal Senato*) 42780

Proposta di legge (*Svolgimento*):

PRESIDENTE 42781
SAGGIN 42781
CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze* 42781

Interrogazioni (*Annunzio*) 42808

La seduta comincia alle 16.

CECCHERINI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

(*È approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i deputati Alessandrini e Trimarchi.

(*I congedi sono concessi*).

Approvazione di disegni e di una proposta di legge da parte di Commissioni in sede legislativa.

PRESIDENTE. Comunico che nelle riunioni di stamane delle Commissioni permanenti, in sede legislativa, sono stati approvati i seguenti provvedimenti:

dalla I Commissione (Interni):

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598, concernente la composizione e competenza del Consiglio di amministrazione e le attribuzioni del Direttore Generale delle Ferrovie dello Stato » (*Modificato dalla Commissione speciale del Senato*) (520-55-B);

dalla IV Commissione (Finanze e tesoro):

« Proroga del termine per la sostituzione dei biglietti Am-lire di tutti i tagli e dei biglietti della Banca d'Italia da lire 100 e 50, di vecchie emissioni » (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (2953);

« Proroga al 30 giugno 1954 della facoltà prevista dalla legge 18 gennaio 1951, n. 36, di provvedere al pagamento dei compensi per il lavoro straordinario al personale degli Uffici periferici a mezzo di ordini di accreditamento » (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (2967);

« Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 569, sull'ordinamento delle Banche popolari » (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (2968);

« Trattamento economico del personale incaricato di prendere parte a Commissioni e Conferenze internazionali che si riuniscono nel territorio della Repubblica » (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (2954);

dalla V Commissione (Difesa):

« Elevazione del limite massimo di età per la nomina a sottotenente in servizio permanente degli allievi dell'Accademia militare provenienti dai sottufficiali dei carabinieri » (2939);

dalla VII Commissione (Lavori pubblici):

MANNIRONI: « Assunzione, da parte dello Stato, della spesa per la sistemazione della tomba di Grazia Deledda » (1303) (*Con modificazioni*);

« Soppressione dell'Ente edilizio di Reggio Calabria » (*Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato*) (2861) (*Con modificazioni*);

dalla VIII Commissione (Trasporti):

« Disposizioni relative alla contabilità dei vaglia interni degli esercizi dal 1943-44 al 1947-48 » (2876);

« Proroga della legge 4 maggio 1951, numero 387, relativa alla concessione di un sussidio ai marittimi disoccupati in attesa di imbarco » (2913).

Trasmissione dal Senato di proposte di legge.

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza una proposta di legge d'iniziativa dei deputati Pieraccini e Lizzadri, già approvata dalla IV Commissione permanente della Camera e modificata da quella V Commissione permanente:

« Modifica alla legge 29 aprile 1949, numero 221, sull'adeguamento delle pensioni ordinarie del personale civile e militare dello Stato, che stabilisce il trattamento di quiescenza per il personale della gestione statale del dazio di consumo di Roma, Napoli, Palermo e Venezia, trasferito ai comuni e non iscritto alla Cassa di previdenza enti locali » (2280-B).

Ha pure trasmesso una proposta di legge dei senatori Mott e Benedetti Luigi, approvata da quella V Commissione permanente:

« Soppressione dell'Ente finanziario per il miglioramento culturale ed economico della provincia di Trento » (3017).

Saranno stampate, distribuite e trasmesse: la prima alla Commissione che già l'ha avuta in esame; l'altra alla competente Commissione, con riserva di stabilire se dovrà esservi esaminata in sede referente o legislativa.

Annunzio di una proposta di legge.

PRESIDENTE. Comunico che è stata presentata alla Presidenza una proposta di legge d'iniziativa dei deputati Chiarini, Bonomi, Cagnasso, Riva, Burato, Bucciarelli Ducci, Truzzi, Calcagno, Ferraris, Franzo, Fina, Bernardinetti, Boidi, Balduzzi, Babbi, Troisi e Stella:

« Proroga delle disposizioni concernenti i termini e le modalità di versamento dei contributi unificati dell'agricoltura » (3016).

Avendo i proponenti rinunziato allo svolgimento, la proposta sarà stampata, distribuita e trasmessa alla Commissione competente, con riserva di stabilire se dovrà esservi esaminata in sede referente o legislativa.

Svolgimento di una proposta di legge.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento della proposta di legge di iniziativa del deputato Saggin:

Estensione delle norme di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 16 giugno 1937 a favore dei molini a « bassa macinazione » azionati con motore a scoppio » (2279).

L'onorevole Saggin ha facoltà di svolgere questa proposta di legge.

SAGGIN. Signor Presidente, onorevoli colleghi, con un certo ritardo viene svolta questa proposta di legge che ebbi l'onore di presentare il 12 novembre 1951; tuttavia sussistono ancora i motivi per cui questa proposta di legge dovrebbe essere esaminata ed eventualmente approvata dalla Camera. Si tratta, in fondo, di piccole aziende più che altro artigianali, le quali sentono il bisogno di avere delle facilitazioni dallo Stato per eseguire la propria attività industriale, cioè la macinazione del grano. Queste facilitazioni dovrebbero consentire a tali aziende di diminuire il costo della macinazione e di ricavare un utile dall'esercizio della loro attività. Trattasi di aziende che sono prevalentemente dislocate nell'Italia meridionale e nelle isole, per cui difficilmente possono ottenere l'impianto elettrico. Poiché questa macinazione del grano rappresenta la fase conclusiva della coltivazione del cereale, ed in effetti molte altre attività di carattere agricolo sono aiutate dalla possibilità di usufruire del petrolio greggio e dell'olio greggio, mi sono permesso di presentare questa proposta di legge sperando che il Governo voglia concedere queste agevolazioni a favore dei molini a bassa macinazione. Questa proposta di legge non recherà un sensibile onere allo Stato, ma consentirà ai molini di usufruire dei benefici contenuti nel decreto ministeriale 26 luglio 1937, n. 171, recante norme per il prelevamento e l'uso del petrolio e dei residui della distillazione di olî minerali, per uso agricolo.

Dato che tuttora sussiste la deficienza di energia elettrica, ritengo sia necessario prendere in considerazione la mia proposta di legge, per consentire a queste piccole aziende industriali di svilupparsi.

PRESIDENTE. Il Governo ha dichiarazioni da fare?

CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. In ordine alla presa in considerazione, il Governo si rimette naturalmente alla valutazione della Camera. Solo è da osservare che in gran parte i motori che azionano i molini a « bassa macinazione » sono motori di tipo *diesel*, per cui esiste già una larghissima facilitazione finale per i residui impiegati nell'azionamento di tali motori. Per questa considerazione, ed anche per gli abusi a cui potrebbe dare adito la facilitazione chiesta dall'onorevole proponente, al Governo sembra che non sia il caso di estendere ulteriormente le agevolazioni in vigore. Comunque – ripeto – il Governo si rimette alla valutazione della Camera, in ordine alla presa in considerazione, con le consuete riserve sul merito, da far valere a tempo e sede opportuni.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la presa in considerazione della proposta di legge Saggin.

(*È approvata*).

La proposta sarà trasmessa alla Commissione competente, con riserva di stabilire se dovrà esservi esaminata in sede referente o legislativa.

Seguito della discussione del disegno di legge: Concessione di indennizzi e contributi per i danni di guerra (2379); e della proposta di legge Cavallari ed altri: Risarcimento dei danni di guerra. (1348).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge, e della proposta di legge Cavallari, sul risarcimento dei danni di guerra.

È iscritto a parlare l'onorevole Lopardi. Ne ha facoltà.

LOPARDI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, non è inutile forse rilevare che la legislazione per il risarcimento dei danni di guerra ha assunto una importanza notevolissima per la vastità eccezionale delle rovine, per il numero stragrande degli interessati alla legislazione riparatrice e l'immancabile interferenza con tutti i cittadini anche indenni, per le questioni di carattere giuridico da risolvere in ordine alla definizione del fatto di guerra, per i problemi finanziari che sorgono nella regolamentazione ai fini della ricostruzione.

Si può dire che l'Italia sia stata all'avanguardia nella legislazione per il risarcimento dei danni di guerra, se è vero che nel 1918, a pochi giorni dall'armistizio, fu emanato un provvedimento, il quale statuiva il diritto al risarcimento integrale del danno nei confronti di tutti i cittadini sinistrati, e se è vero che allo scoppio dell'ultima guerra fu preordinato l'integrale risarcimento del danno con la legge del 1940.

La tradizione giuridica italiana fondava il suo presupposto nel pieno riconoscimento del diritto soggettivo del danneggiato al risarcimento. Senonché, nel 1945 la disposizione di legge emanata nel 1940 fu resa inapplicabile a seguito di una circolare che sospendeva l'applicazione della legge; e, fino ad oggi, pur attraverso una congerie di leggi e di provvedimenti, per i sinistrati e i danneggiati di guerra non si è avuto alcun rimedio adeguato.

Sono trascorsi sette anni dalla fine del conflitto; vi sono 3 milioni e mezzo di danneggiati, eppure non è stata ripristinata neanche la legge del 1940, anche se dal dicembre 1944 all'ottobre 1951 vi è stata tutta una serie di progetti, di promesse e di assicurazioni, che non hanno avuto alcun seguito.

Oggi, i provvedimenti al nostro esame, nel coordinare tutte le norme per il risarcimento, sia pure parziale, dei danni di guerra, non parlano più, come nel passato (era specificamente detto nella legge del 1918), di un « diritto soggettivo » da parte dei danneggiati, ma ricorrono all'ipotesi giuridica dell'« interesse legittimo ».

È questo un notevole passo indietro non solo rispetto alla relazione Orlando del 1918, ma anche – mi sia consentito obiettivamente di dirlo – alla relazione di Thaon Di Revel alla legge del 1940.

Interesse legittimo o diritto soggettivo è quello che il cittadino danneggiato o sinistrato dalla guerra vanta nei confronti dello Stato ? Non è un problema soltanto teorico: è una questione che ha una importanza pratica, in quanto nel caso dell'interesse legittimo il cittadino non ha tutte quelle garanzie che avrebbe nell'ipotesi in cui gli fosse riconosciuto un diritto soggettivo, poiché praticamente a lui verrebbe sottratto il giudizio di merito (non potendosi in buona fede dire che il ricorso al ministro lo sostituisca).

La relazione Orlando per la legge del 1918 era molto esplicita al riguardo e non soltanto stabiliva che si trattasse di diritto soggettivo, ma esplicitamente dichiarava che questo passo in avanti si era fatto per la evoluzione delle cose e dei tempi. Diceva la relazione al disegno di legge presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri e ministro dell'interno Orlando alla Camera dei deputati il 25 novembre 1918, per la conversione in legge del decreto luogotenenziale del 16 novembre 1918, n. 1750, recante provvedimenti per il risarcimento dei danni di guerra:

« Onorevoli colleghi ! La necessità di provvedimenti diretti a risarcire i danni cagionati ai privati e agli enti pubblici dal nemico nelle regioni occupate o in quelle direttamente colpite dalla guerra è già stata solennemente riconosciuta col decreto luogotenenziale 8 giugno 1918, n. 780, emesso in virtù dei poteri conferiti al Governo del re dalla legge 22 maggio 1915, n. 671. Sarebbe, pertanto, vana ogni discussione circa cotesto diritto al risarcimento dei danni. Né la nostra tradizione giuridica, contraria a tale riconoscimento, né le opinioni di eminenti statisti, quali il Cavour e il Thiers, possono essere invocate a proposito, senza disconoscere da una parte la evoluzione del diritto, dall'altra la natura eccezionale dell'immane guerra, dalla quale l'umanità ora esce recando le spaventose tracce delle sue ferite. A tempi nuovi e nuove condizioni di cose corrispondono nuove norme di diritto. Il Governo non dubitò, quindi, di aggiungere col citato decreto alle fonti giuridiche, dalle quali scaturisce l'obbligo del risarcimento, quella dei danni di guerra, con la piena fiducia ch'essa avrà la sua efficacia per la prima e per l'ultima volta nel presente conflitto, dopo del quale la guerra, cavalla indomita, arresterà finalmente la sua corsa nel mondo.

« Il principio, per altro, che il decreto legislativo 8 giugno 1918 riconobbe, e il cui regolamento è contenuto nel decreto 16 novembre 1918 presentato al Parlamento per essere convertito in legge, ha finalità e indole diverse da quello del risarcimento dei danni, quale è inteso nel diritto privato. Esso non mira alla pura integrazione dei patrimoni dei singoli cittadini, ma alla restaurazione della ricchezza nazionale e della piena efficienza produttiva delle regioni danneggiate. Tale concetto sociale che rappresenta una notevole evoluzione del diritto dell'indennità scolpito nell'articolo 1 del decreto 8 giugno 1918, e riprodotto nella prima disposizione del nuovo decreto, oggi sottoposto al vostro esame, anima tutto il provvedimento, e deve essere tenuto presente da chiunque sia chiamato ad applicarlo, perché altrimenti sarebbe impossibile raggiungere gli alti scopi generali che l'hanno ispirato. Senza tener conto di tale concetto, apparirebbero inesplicabili alcune norme contenute nel decreto, soprattutto quella che impone l'obbligo del reimpiego dell'indennità concessa, obbligo che contrasta con la natura del risarcimento dei danni, considerato dal punto di vista privatistico. Gli è che attraverso la integrazione dei patrimoni privati si provvede ad un fine di pubblico interesse; si riafferma un principio di unità e di solidarietà nazionale. La prosperità delle re-

gioni di frontiera è la prosperità dell'Italia. La nazione – si è giustamente osservato – concede un'indennità a se stessa ».

Dunque, il concetto chiaramente espresso era che il danneggiato di guerra avesse diritto al risarcimento dei danni da parte dello Stato, diritto che non scaturiva già da un concetto di natura privatistica ma da un concetto di solidarietà.

Vi è successivamente la legge del 1940, emanata durante il regime fascista. Essa segna già un passo indietro, in quanto, secondo il concetto paternalistico ed autoritario che era proprio dello Stato fascista, vi si parla di « concessione del risarcimento » nei confronti del danneggiato o del sinistrato di guerra. Per obiettività, tuttavia, dobbiamo rilevare che nella relazione presentata dal ministro Thaon di Revel rimane impregiudicata la questione teorica, tanto è vero che, a seguito di questo provvedimento di legge, diverse furono le interpretazioni: la legge infatti parlava chiaramente di « obbligo » che aveva lo Stato di risarcire il danno, anche se il risarcimento era chiamato « concessione », e quindi di diritto soggettivo da parte del cittadino danneggiato dalla guerra. Vi fu in proposito una prima pronunzia della Corte di cassazione a sezioni unite che affermò nettamente che l'articolo 1 e quelli seguenti del regio decreto 26 ottobre 1940 riconoscevano ai privati un diritto soggettivo, mentre una decisione opposta fu emessa dalla quarta sezione del Consiglio di Stato (5 luglio 1947), decisione nella quale si diceva che il cittadino aveva soltanto un interesse legittimo. Vi furono sull'argomento successivamente altre due sentenze della Corte di cassazione, una delle quali a sezioni unite, conformi alla decisione del Consiglio di Stato.

Se poi, oltre a esaminare i precedenti italiani, diamo uno sguardo alla legislazione positiva nei confronti dei danni di guerra nelle altre nazioni, ci convinceremo sempre più che il cittadino che ha subìto un danno di guerra ha un diritto soggettivo e non un interesse legittimo. Così in Francia, mentre fino al 1874 lo Stato interveniva per concedere un soccorso a titolo puramente gratuito e con la completa discrezionalità dell'amministrazione, successivamente si passò dall'interesse al soccorso al diritto all'indennizzo, restringendo da una parte la nozione del fatto di guerra e affermando dall'altro l'uguaglianza dei cittadini rispetto agli oneri derivanti dalla guerra stessa. La legge 26 dicembre 1914, infatti, stabilì: 1°) il criterio di uguaglianza e di solidarietà per tutti i francesi di fronte agli oneri di guerra; 2°) la riparazione dei danni materiali di guerra.

Dopo la guerra 1915-18 si affermò definitivamente il concetto del diritto alla riparazione, giustificato anche in Francia dalla solidarietà. Destat disse che scompariva il concetto morale per dar luogo al concetto di dovere sociale alla riparazione integrale. Tale principio fu sostenuto da innumerevoli giuristi francesi e sancito infine dalla legge 17 aprile 1919. Dalla quale legge, che sanciva il diritto allora di natura privatistica, all'indennizzo integrale, si è successivamente passati alla legge 28 ottobre 1946, n. 46, che sancisce il diritto sociale alla riparazione integrale.

In Germania è avvenuta la stessa cosa. Nello scorso agosto il parlamento di Bonn ha discusso e approvato la legge per i danni di guerra, attualmente all'approvazione dei singoli *Laenders*. Da notare che in Germania le distruzioni furono di carattere endemico e generale. La nuova legge affronta i problemi della ricostruzione e li avvia decisamente a soluzione. In essa è contenuto il reale riconoscimento da parte dello Stato del diritto del singolo di vedere risarcito a spese di tutti il danno derivante da una cosa comune, la guerra. E vale appena accennare che anche in Inghilterra, in America e in Olanda il danneggiato di guerra è interamente risarcito, il che vale a dire che si riconosce a lui il diritto al risarcimento.

Ora, è evidente che, se ci rifacciamo ai tempi più remoti della civiltà, allora non si poteva parlare di un danno di guerra e di un diritto al risarcimento di questo danno. È vero che se nel diritto romano esisteva la *lex Rhodia de iactu* (per la quale si ripartiva fra tutti il danno subito dal singolo per la salvezza di tutti) essa ebbe una applicazione limitata, soltanto per la navigazione. È vero che se successivamente vi fu il Grozio in questa identica posizione dobbiamo riconoscere che egli si basava sul dovere « morale » del risarcimento dei danni di guerra. Ciò si spiega, d'altronde, col principio assolutistico dello Stato. Ma dal 1773 in poi, col De Wattel, si ammette, sia pure entro certi limiti, la risarcibilità del danno. E vi è – successivamente – tutta una dottrina che si è pronunciata per il diritto soggettivo da parte del cittadino danneggiato ad ottenere il risarcimento.

Così il Pescatore: « Del risarcimento dei danni di guerra » in *Giornale delle leggi*, Genova, 1897, pagina 25; lo Scialoja: « I problemi dello Stato italiano dopo la guerra », pagina 266; il Carnelutti: « Schema del dise-

gno di legge sul danni di guerra », in *Rivista del commercio*; il Vassalli: « Della legislazione di guerra e dei nuovi confini del diritto privato », in *Rivista di diritto commerciale*, 1919, I, 17; Il Caglio: « Le riparazioni ai danni di guerra », in *Rivista di diritto commerciale*, 1918, I, pagina 150; il Funaioli: « Della riforma dei danni di guerra », Prato, 1916, pagine 43-45; l'Ascoli: « Il risarcimento dei danni di guerra », in *Rivista di diritto commerciale*, 1916, pagina 653; il Carrara: « La riparazione dei danni di guerra », in *Rivista internazionale di scienze sociali*, 1917, pagine 229-295.

E così potrei citare ancora autori più antichi o più recenti, ma mi limiterò a non dimenticare il Visco, il De Francesco, il Polacco e il Cogliolo, i quali tutti hanno riconosciuto che esiste un diritto soggettivo da parte del danneggiato a seguito degli eventi di guerra ad ottenere il risarcimento del danno. È evidente quindi che, stando così le cose, non basterà certamente il ragionamento che venne ieri a farci l'onorevole Rocchetti per distruggere quello che è il prodotto della dottrina degli ultimi cinquanta anni.

Il ragionamento dell'onorevole Rocchetti era molto semplicistico: poiché lo Stato – diceva l'onorevole Rocchetti – non ha la possibilità di risarcire integralmente il danno e quindi dà semplicemente un contributo, poiché il danno è risarcito solamente in parte e non integralmente, *ergo* è cessato il diritto soggettivo da parte del cittadino colpito dal sinistro di guerra ad essere risarcito e rimane l'interesse legittimo.

Ora (a parte la considerazione che lo stesso onorevole Rocchetti lesse gli articoli delle leggi del 1919 e del 1940, dai quali appare che anche allora non vi era in tutti i casi un integrale risarcimento del danno, ma vi era il danno risarcito solo in parte, come ad esempio per i beni di lusso), è da notare che tutti gli autori, dal Sandulli al Bodda, al Novella, al De Francesco, hanno ritenuto che sussista il diritto da parte del cittadino e da parte dello Stato l'obbligo a risarcire il danno, anche se non sussista l'obbligo di risarcimento dell'intero danno.

In altri termini, esistono il diritto soggettivo e l'obbligo da parte dello Stato di risarcire il danno sull'*an debeatur*, ed è discutibile se esista l'obbligo sul *quantum debeatur*.

Quindi, mi pare che, se vogliamo fare sana opera legislativa, se non vogliamo fare un passo indietro anche rispetto alla legislazione fascista, dobbiamo attenerci ai concetti che ispirano la disposizione del 1919 e riconoscere pienamente al cittadino danneggiato di guerra il diritto e l'obbligo da parte dello Stato a risarcire il danno al cittadino medesimo.

Altro problema che vale la pena di dibattere brevemente è quello finanziario. Si è detto ieri, sempre da parte dell'onorevole Rocchetti, che i mezzi finanziari sono quelli che sono. Si dice – nella relazione – che lo Stato non può correre avventure e, quindi, è necessario che i contributi siano limitati, che siano dilazionati nel tempo, ed è, perciò, necessario che si parli esplicitamente di interesse legittimo. (Ed è strano che, quando si parla di interesse legittimo, si tratta un po' il danneggiato di guerra come qualcuno che sia sempre in procinto di frodare lo Stato e non di un cittadino che, avendo subito un danno, chiede soltanto la riparazione del danno subito).

Dunque, si dice che bisogna accontentarsi di quello che la legge dà. A me pare che non ci si possa assolutamente contentare di quel che la legge dà, perché in definitiva, se la legge rimanesse quale è pervenuta a noi dalla Commissione, i sinistrati e danneggiati di guerra ben poco avrebbero e si potrebbe dire solo in teoria che esiste una legge che risarcisce i danni, mentre, invece, il danno in pratica non verrebbe affatto risarcito o verrebbe risarcito in modo tanto irrisorio, che sarebbe forse meglio non aver neppure affrontato la fatica di regolamentare la materia.

In Italia si è già ricorso a prelevamenti straordinari dagli indenni, le cui manifestazioni massime sono state il prestito della ricostruzione e l'imposta sul patrimonio. Ma le disponibilità liquide ricavate dalle suddette operazioni specifiche non sono state utilizzate direttamente per il risarcimento dei danni di guerra, cioè in una redistribuzione ai danneggiati, ma sono state immesse nel giro generale ed utilizzate ad altri fini dallo Stato.

Ora, desumendolo dalle relazioni di maggioranza e di minoranza, il danno oscilla, a seguito degli eventi bellici, dai 2.000 ai 2.500 miliardi. È pacifico che qualche centinaio di miliardi sia stato già erogato; è pacifico che lo Stato concede un contributo e non il risarcimento totale del danno; è noto che il pagamento avviene dilazionato nel tempo, in 20 o 30 anni, di guisa che la spesa massima per lo Stato sarebbe di 60 o 70 miliardi per anno.

Se queste sono le cifre, che credo non possano essere contestate, non concordiamo coi relatori di maggioranza, che dicono che sia questo un onere eccessivo per lo Stato e che, quindi, bisogna contenere anche i contributi nelle misure in cui sono contenuti dalla legge.

Si afferma che la preoccupazione del Governo risiede sui riflessi finanziari del problema (secondo la relazione Troisi di maggioranza), ma ci sembra che questa sia una preoccupazione eccessiva.

Si paventa, in altri termini, uno squilibrio o inflazione che non si può assolutamente verificare. Si ha infatti inflazione quando si turba il rapporto, che dovrebbe essere costante, fra ricchezze e capitale circolante; ma, se col capitale circolante aumenta nella stessa misura anche la ricchezza, cioè anche i beni, l'inflazione non può assolutamente intervenire. Esiste in caso di contributo l'obbligo del reimpiego da parte di colui che il contributo ha ottenuto; e allora è evidente che, nella misura in cui costui ha dallo Stato il contributo, aumentano i beni, aumenta la ricchezza; ma anche se nel caso di semplice indennizzo non vi è un obbligo di reimpiego, io penso che l'indennizzo verrà sempre e in ogni caso reimpiegato, in ogni caso sarà, con la somma che costituisce l'indennizzo, acquistato un bene, creata una ricchezza, di modo che pericolo di inflazione in questo caso non mi pare che vi possa essere.

TROISI, *Relatore per la maggioranza*. Chi glielo assicura?

LOPARDI. Evidentemente, se colui che ottiene il contributo ha il dovere di reimpiegarlo, noi siamo assicurati dalla stessa legge. Nel caso di indennizzo il commerciante, il cittadino non credo che tenga questa somma sotto il materasso e soprattutto non credo che la spenda per orge voluttuarie, ma vorrà reimpiegarla, e quindi si accrescerà lo Stato dei beni e della ricchezza, che all'atto stesso della erogazione da parte dello Stato vengono a formarsi.

Perciò, non è necessario avere le eccessive preoccupazioni finanziarie che mostrano avere e il Governo e i relatori di maggioranza ed è bene forse dire a questo punto che il disegno di legge, così come è, non è sodisfacente, né operante efficacemente per il bene della collettività.

Che cosa è necessario che l'Assemblea faccia perché questo disegno di legge sia veramente operante, sia efficace e non si risolva in una lustra senza alcun contenuto pratico?

Innanzitutto occorre tener presente che con la sospensione della legge del 1950 si creò una gravissima sperequazione di trattamento fra nord e sud, perché di fatto il pagamento dei danni secondo la legge del 1940 per il mezzogiorno d'Italia cessò dal settembre 1943, mentre nel nord continuò fino al maggio 1945, anche nei settori aziendali.

In secondo luogo, è necessario accogliere la proposta avanzata dal relatore di maggioranza onorevole Riccio, intesa ad assicurare a tutte le imprese economiche sinistrate la parità di trattamento con il settore edilizio, disponendo che anche il contributo per i beni aziendali venga stabilito sotto forma e nella misura di una annualità costante per 30 anni del 4 per cento sulla spesa legale di costruzione o di una aliquota maggiore per i comuni supersinistrati (per esempio in Abruzzo, provincia di Chieti e alto Sangro) e in pari tempo accogliere una equa rivalutazione dei coefficienti per la commisurazione degli indennizzi, soprattutto nei riguardi degli indennizzi imposti per talune categorie di beni.

In terzo luogo eliminare la disposizione che, riducendo progressivamente la percentuale del contributo con il crescere del danno e ponendo dei limiti, minaccia di rendere del tutto o quasi inoperante la legge; eliminare altresì l'ingiusta discriminazione per la quale coloro che hanno già ricostruito di propria iniziativa e a proprio carico vengano a trovarsi puniti per la loro azione e provvedere a eguagliare il trattamento nei loro riguardi a quello degli altri.

Vi è un'altra richiesta che è stata avanzata dai sinistrati di guerra e che cioè la commissione consultiva prevista dal progetto di legge possa e debba avere un parere vincolante. Non posso su questo punto essere d'accordo. Se effettivamente esigenze pratiche vorrebbero che il parere potesse e dovesse essere vincolante, la nostra Costituzione, che non ammette assolutamente che vi siano al di fuori dell'autorità giudiziaria altre giurisdizioni speciali, ci vieta di seguire i sinistrati di guerra su questa richiesta. Però io penso si potrebbe trovare un sistema attraverso il quale si possa ottenere un concordato fra il sinistrato e la commissione, di modo che tante lungaggini di carattere amministrativo potrebbero essere evitate.

Altra necessità, affinché la legge possa essere operante, sarebbe quella di aumentare il previsto stanziamento annuo. E infine sarebbe necessario migliorare le modalità di pagamento, stabilendosi la liquidazione in contanti per i beni domestici; il mantenimento dell'attuale forma per i contributi destinati all'edilizia; la liquidazione in titoli fruttiferi al 4 per cento dei contributi per i beni aziendali, nell'ipotesi che non venga accolta la proposta contenuta nella relazione dell'onorevole Riccio e alla quale, come abbiamo detto, noi siamo favorevoli.

Onorevoli colleghi, ho iniziato questo mio breve discorso ricordando quanta eccezionale importanza abbia la legge in esame, dalla quale dipende praticamente, anche se in parte, la ripresa sociale ed economica della nazione e in particolare del mezzogiorno d'Italia.

Termino auspicando che la decisione che saremo per emettere risponda alla lunga attesa di milioni di danneggiati e di sinistrati: sia cioè una legge equa, giusta, efficace, che restituisca loro soprattutto la fiducia nelle leggi del nostro paese. (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Grilli. Ne ha facoltà.

GRILLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ritengo sia indispensabile mettere in rilievo il notevole ritardo con cui il Governo ha portato questa questione dinanzi al Parlamento. Già altri l'hanno fatto, ma io ritengo necessario insistere e fare osservare che siamo già ad oltre sette anni e mezzo dalla conclusione del conflitto e ancora il Governo non ha provveduto in maniera adeguata ad andare incontro alle esigenze che le distruzioni belliche hanno posto dinanzi al paese. Voglio far rilevare a questo riguardo che già nel 1946 l'onorevole Cavallari, allora sottosegretario al tesoro, aveva presentato un progetto di legge sul risarcimento dei danni di guerra, progetto di legge che, purtroppo, non giunse mai al Consiglio dei ministri. Successivamente sono state annunciate a varie riprese misure legislative per mezzo della stampa e della radio, senza che mai le promesse misure venissero portate in discussione dinanzi al Parlamento.

È stato a motivo di questa carenza nell'azione di Governo, che si è resa necessaria una iniziativa parlamentare, partita ancora una volta dall'onorevole Cavallari, con la sua proposta di legge del 9 giugno 1950.

Mi pare che si debbano spiegare le ragioni di questa carenza dell'azione governativa. Taluni l'hanno attribuita e l'attribuiscono ad una supposta smisurata entità dei danni causati dalla guerra, supposta grave entità che avrebbe spaventato l'uomo di Governo e il legislatore e li avrebbe resi cauti nell'affrontare il problema.

Non so se sia questo uno dei motivi, o il motivo, che ha trattenuto il Governo dall'affrontare prima questo problema. A leggere le relazioni presentate al Parlamento, parrebbe di sì. Orbene, se così è, non si può non osservare che siamo di fronte ad una posizione molto simile a quella dello struzzo che si nasconde di fronte al pericolo, che non vuol vedere quello che ha dinanzi. È una posizione molto pericolosa, perché, in sostanza, si è evitato di affrontare uno dei problemi più seri del nostro dopoguerra, un problema che incideva profondamente sulla economia, quindi su tutta la vita del nostro paese.

Se i danni erano veramente di grande entità (e purtroppo lo erano), questa era una ragione di più per affrontare il problema con estrema energia e risolverlo tempestivamente. Il chirurgo, che, di fronte ad un ammalato grave, se ne va, spaventato dall'operazione che deve fare, penso che non abbia più credito presso i pazienti, in simili altre occasioni. Qui siamo di fronte ad una situazione analoga. Il Governo non ha affrontato un grande problema, quando questo si poneva con estrema drasticità, ed a preferito rinviarlo per un tempo fin troppo lungo.

Altrove non è accaduto così. In altri paesi colpiti quanto e più del nostro, molto duramente comunque, dagli eventi bellici, si è provveduto tempestivamente o comunque in un tempo molto più breve di quello che non sia avvenuto nel nostro paese. In Francia già da lungo tempo esiste una legislazione che riconosce il diritto al risarcimento integrale dei danni di guerra; così in Inghilterra e così in Olanda. Perfino nella Germania occidentale, ancora occupata da truppe straniere, si sono fatti grandi passi in avanti verso la ricostruzione e il risarcimento dei danni patiti dai cittadini.

Non parliamo, poi, di quanto è accaduto nei paesi che voi chiamate di oltre cortina. La Polonia, un paese distrutto più di ogni altro dalla guerra, nel 1950 aveva già ricostruito quasi interamente le città più colpite, e la sua produzione, fin da allora, aveva superato i livelli dell'anteguerra. Nell'Unione Sovietica, che ha avuto territori interi devastati dalla guerra, già nel 1948 e 1949 si erano raggiunti i livelli produttivi del 1939 e 1940. In definitiva questi paesi da lungo tempo hanno rimarginato le gravissime ferite inferte loro dalla guerra, e la produzione, anche in rapporto a questo oltre che per altre circostanze, ha superato largamente i livelli prebellici.

Da noi, nulla di tutto questo. Si sono presi provvedimenti parziali, limitati a taluni settori, non si è fatto nulla di organico, quel poco che si è fatto è stato fatto accidentalmente e in varie riprese.

Devo osservare anche un'altra cosa. Durante il periodo in cui erano al Governo i partiti dei lavoratori, quando cioè la voce dei lavoratori non si limitava alla protesta e all'opposizione, ma entrava direttamente nei

ministeri e costringeva l'apparato dello Stato ad agire, ebbene, in quell'epoca, pur tra difficoltà molto maggiori di quelle che abbiano di fronte ora, vennero adottati numerosi provvedimenti. Ne cito alcuni.

Con decreto luogotenenziale del 12 ottobre 1945, n. 690, venne autorizzata una spesa di 37 miliardi di lire per l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie urgenti; con decreto luogotenenziale 26 marzo 1946 venne autorizzata la spesa straordinaria di 4 miliardi e mezzo per riparazioni di danni di guerra nella provincia e nella città di Napoli; con decreto luogotenenziale 26 marzo 1946 venne autorizzata la spesa di 1 miliardo e mezzo per riparazioni di danni causati da azioni belliche alle opere ed agli impianti del porto di Napoli: con decreto 12 aprile 1946 vennero erogati 16 miliardi per riparazioni di danni di guerra ad opere ed impianti portuali; con altro decreto del medesimo giorno vennero stanziati altri 15 miliardi; il 24 aprile 1946 vennero erogati 14 miliardi per riparazioni di alloggi.

E potrei continuare a elencare le misure legislative prese durante il periodo in cui anche i partiti dei lavoratori erano al Governo; se allora la materia non trovò una sistemazione più organica, certo non fu per colpa dei partiti dei lavoratori, i quali insistettero a varie riprese affinché la proposta avanzata dall'onorevole Cavallari venisse sottoposta all'esame del Consiglio dei ministri.

Usciti dal Governo i partiti dei lavoratori, l'interesse attorno a questa questione, non nel paese ma nell'ambito del Governo, si affievolì, tanto è vero che, dal maggio del 1947 a tutt'oggi, non si trova quasi, nella legislazione, nessun provvedimento atto ad andare incontro effettivamente, efficacemente, alle esigenze dei sinistrati di guerra. L'ultimo provvedimento di un qualche rilievo, che riferisco per dovere di obiettività, è quello del 2 aprile 1948, che autorizzava la spesa di 10 miliardi per la ricostruzione della zona di Cassino: niente altro. Tutto quel che si è fatto in materia, dal 1947-48 in avanti, in altro non è consistito che in provvedimenti intesi a modificare o ad integrare leggi precedenti.

Soltanto ora, dopo che il Governo è stato sollecitato dall'iniziativa parlamentare, dopo che le categorie interessate hanno condotto una notevole campagna nel paese (e – vorrei aggiungere, onorevole Cassiani – forse anche perché siamo alla vigilia delle nuove elezioni), il Governo si è deciso a portare il provvedimento dinanzi alle Camere: per poter eventualmente irrorare un certo numero di sinistrati con qualche decina di miliardi prima delle prossime elezioni.

Questo atteggiamento del Governo e della maggioranza governativa, responsabile quanto il Governo, dimostra insensibilità di fronte agli interessi del paese; dimostra la mancanza di un legame fra l'azione del Governo ed i bisogni del paese.

Tanto più questo mi pare si possa affermare allorché noi siamo portati a constatare che, se, in linea di massima, il Governo non ha provveduto a far fronte alle esigenze dei sinistrati di guerra, vi ha provveduto ancor meno per quanto riguarda le industrie danneggiate. E, se nel nord d'Italia non avesse provveduto, per ragioni demagogiche e sotto la spinta degli eventi, il criminale governo della repubblica di Salò a dare qualche cosa ai danneggiati, nessuna industria in Italia avrebbe percepito un centesimo per risanare o per ricostruire le fabbriche distrutte dalla guerra; tanto è vero che nel Mezzogiorno il Governo, che pure ha avuto tutta la possibilità di svolgere la sua azione, non ha corrisposto un centesimo ai sinistrati per ricostruire le industrie danneggiate dalla guerra. Quindi, hanno ragione i sinistrati del Mezzogiorno nel mettere in particolare rilievo questa inspiegabile carenza del Governo nel campo della ricostruzione. A me, poi, non pare che questo sia un fatto isolato, perché l'insensibilità del Governo di fronte a tale problema si riallaccia alla politica generale che esso conduce. Il nostro Governo è preoccupato da altri problemi, che non sono quelli concernenti gli interessi fondamentali del paese, e lo prova l'orientamento che il Governo ha per tutto ciò che riguarda la politica della pubblica spesa. Ho sentito alcuni colleghi preoccuparsi giustamente del pericolo della inflazione in conseguenza delle spese che si devono sostenere e non sono coperte da corrispondenti entrate. Noi abbiamo un bilancio che prevede ogni anno degli stanziamenti per spese improduttive; era sufficiente fare un modesto taglio su queste spese, magari del 20, del 10 per cento (specie su quelle riguardanti il riarmo) per sodisfare le esigenze elementari della produzione nazionale. È appunto l'orientamento seguito dal Governo che mi autorizza a dire che esso è preoccupato da problemi che non rispecchiano gli interessi fondamentali del paese, e precisamente dai problemi che riguardano alleanze militari e riarmo.

In altre parole, il Governo è più preoccupato nel seguire una politica contraria ai nostri interessi nazionali che nell'affrontare

i problemi decisivi del nostro dopoguerra, e in primo luogo la ricostruzione del nostro apparato produttivo industriale ed agricolo. Nulla il Governo ha fatto per riparare i danni sofferti dall'industria, in modo particolare quelli dell'industria del Mezzogiorno (il nostro paese è un paese povero dal punto di vista industriale, tutti lo sappiamo, e il Mezzogiorno in questo campo è ancora più povero del nord).

La guerra ha causato al nostro apparato industriale danni veramente imponenti; nel Mezzogiorno, si parla del 28 e più per cento di danni. Che cosa si doveva fare appena terminato il conflitto? È evidente che era di estrema urgenza riattivare nel più breve tempo possibile l'apparato produttivo industriale orientandolo verso la produzione di beni necessari alla nostra economia, non solo, ma era necessario provvedere a rimettere in piedi soprattutto l'apparato industriale del Mezzogiorno. Tutti sanno che da 70-80 anni la situazione di depressione economica in cui versa il Mezzogiorno, oltre a costituire causa di profonda miseria per quelle popolazioni, è anche causa di serie difficoltà per tutta l'economia nazionale. Oggi sappiamo che oltre al basso livello economico del Mezzogiorno altre cause, esterne ed interne, contribuiscono a determinare l'acutizzarsi della crisi economica in Italia. Io penso che sia lecito chiederci per quanta parte questo aggravamento della crisi della nostra economia sia dovuto alla mancata ricostruzione dell'economia del nostro paese nel periodo successivo alla conclusione della guerra. Noi abbiamo 2 milioni e mezzo di disoccupati: quanti sono in Italia i disoccupati in conseguenza della mancata ricostruzione del nostro apparato produttivo? Non è facile condurre una indagine statistica precisa a questo riguardo; quello, però, che è certo è questo: che una parte non indifferente della crisi che grava sul paese, che un numero non indifferente dei disoccupati che noi lamentiamo è dovuto anche a questa mancata ricostruzione dell'economia danneggiata dagli eventi bellici.

Mi pare fuor di dubbio che una mobilitazione dei mezzi disponibili e del credito per la ricostruzione e la riparazione dei danni di guerra avrebbe contribuito a tonificare, in qualche misura, la nostra economia, ed avrebbe alleggerito le conseguenze della crisi che pesa ora su gran parte della nostra economia.

Senonché, onorevoli colleghi, non tutta l'industria colpita dalla guerra si è trovata in condizione di non potersi ricostruire; una parte di questa industria ha potuto ricostruirsi: mi riferisco specialmente alla grande industria monopolistica, la quale è stata in grado di mettere riparo prontamente alle conseguenze dei danni bellici riprendendo quindi la produzione, con beneficio di tutto il paese, evidentemente. Ci guardiamo bene dal muovere un rimprovero a quegli industriali che hanno potuto fare questo; però rileviamo che lo hanno potuto fare in parte con mezzi propri, in parte con l'aiuto dello Stato. Per esempio, una gran parte dei fondi erogati dal « Fim » è andata alla Fiat, una delle aziende italiane meno danneggiate dalla guerra; e così le sovvenzioni dei fondi E.R.P. sono andate per più della metà ai grandi gruppi monopolistici, colpiti poco o non colpiti affatto dalla guerra.

Ora, questa circostanza a cosa conduce?

Il mancato risarcimento dei danni subiti dalla piccola e media industria ha provocato praticamente una redistribuzione della ricchezza e del reddito nazionale a vantaggio delle grandi imprese monopolistiche e a danno delle piccole e medie imprese. Il ritardo nel risarcimento dei danni, voluto o comunque attuato dal Governo, e la inadeguatezza del risarcimento (inadeguatezza anche delle misure che stiamo discutendo) stanno cristallizzando questa situazione di sopravvenuta redistribuzione della ricchezza e del reddito a vantaggio dei gruppi monopolistici e a danno delle piccole e medie aziende.

Per questa guisa il mancato risarcimento immediato dei danni di guerra nonchè il ritardo e la inadeguatezza con cui vengono risarciti i danni finiscono col rafforzare le posizioni dei gruppi monopolistici, a tutto scapito della piccola e media produzione industriale.

Detto questo, desidero passare a un rapido esame del provvedimento di legge in discussione, soprattutto per la parte riguardante i contributi per la ricostruzione delle industrie. La relazione di maggioranza mi sembra ottimistica. Un passo di quella relazione dice: « Si vuole soprattutto potenziare la ricostruzione e conseguire la finalità di interesse collettivo di ridare alla società un bene funzionale ». E più oltre: « I beni da ricostruire costituiscono il patrimonio economico del paese, alla reintegrazione del quale lo Stato deve dirigere ogni sforzo mirando alla ripresa economica produttiva ». Ed ancora: « La ricostruzione delle industrie distrutte dalla guerra appare una indiscutibile necessità ».

È esatto che la ricostruzione delle industrie distrutte dalla guerra appare una indiscutibile necessità; ma come si vuole potenziarne la ricostruzione? Dirigendo ogni sforzo dello Stato – è detto nella relazione – alla reintegrazione del patrimonio economico del paese. Ma con questo disegno di legge si pensa seriamente di poter ricostruire le industrie distrutte? Se esaminiamo, sia pur brevemente, quanto disposto dagli articoli 24, 25, 27, 33 e 34 del testo della Commissione, vediamo che le misure contemplatevi sono assolutamente inadeguate. Desidero citare un esempio che è illuminato chiaramente nella relazione di minoranza. In base a quegli articoli cui mi sono riferito testè, l'ammontare del contributo da corrispondere a chi voglia ricostruire uno stabilimento il cui valore, per immobili, macchinari e scorte, si sia aggirato nel 1940 sui 4 milioni di lire e la cui ricostruzione comporti, ai prezzi attuali, la spesa di 230-240 milioni di lire, ascende a 41-42 milioni di lire, erogabili in trent'anni; ciò che corrisponde a 14 o 15 milioni di lire immediatamente ottenibili, se si vogliono capitalizzare i contributi che vengono erogati in trent'anni (sempre che sia possibile ottenere lo sconto delle semestralità previste dal disegno di legge).

Chi si accinge a ricostruire oggi il proprio stabilimento in queste condizioni, secondo questa disposizione di legge, viene a percepire poco più del 6 per cento di quanto è costretto a spendere. Se la spesa di ricostruzione attuale comporterà un ammontare maggiore o minore di quello dell'esempio cui mi sono riferito, il contributo percentualmente diminuirà o aumenterà di qualche cosa, ma in complesso la percentuale dei contributi in valori attuali varierà dal 5 al 10 o, al massimo, al 15 per cento degli importi effettivi occorrenti per la ricostruzione. Siamo quindi di fronte ad una percentuale troppo esigua e del tutto insufficiente per chi debba contare eminentemente sul contributo dello Stato per ricostruire uno stabilimento distrutto o per riparare gravi danni subiti o per far fronte ad impegni già presi per capitali e interessi.

Orbene, che cosa bisogna fare, onorevoli colleghi, per eliminare questo che, senza dubbio, è il più grave inconveniente che si riscontra nel disegno di legge che stiamo esaminando?

In primo luogo, non vi è che da elevare la quota del contributo, specie per i proprietari sinistrati delle industrie più modeste, che meno dispongono di mezzi propri e che quindi hanno anche minore possibilità di ricorrere al credito. Occorre dare, con quote maggiori di contributo, la reale possibilità di ricostruire, se vogliamo che si realizzi l'esigenza, affermata anche nella relazione di maggioranza, di ricostruire il nostro potenziale industriale; perché, evidentemente, se noi diamo un contributo in valore attuale del 5, del 10 o del 15 per cento delle spese che occorrono per ricostruire, v'è da ritenere che nessuno, all'infuori di chi abbia mezzi propri, si accingerà alla ricostruzione. Quindi, in primo luogo, occorre aumentare le quote del contributo da corrispondersi dallo Stato ai sinistrati.

In secondo luogo, occorre ottenere da quelle quote di contributo un capitale attuale superiore a quello accennato dianzi. E per questo non vi è che da diminuire il numero delle semestralità con le quali il contributo viene erogato, in modo che l'eventuale sconto di queste semestralità sia meno oneroso.

Sappiamo di proposte fatte da gruppi di sinistrati e dalle loro organizzazioni – e di cui vi è un accenno anche nella relazione dell'onorevole Riccio – tendenti ad elevare al di sopra dei 200 milioni il limite del danno per il quale corrispondere il contributo. Da parte nostra, nulla in contrario per questo, purché venga sodisfatta, per equità distributiva, la condizione che la percentuale decresca con l'elevarsi del contributo totale da corrispondere e purché vi sia una garanzia che il contributo, oltre un certo limite, venga impiegato non tanto a rimborsare spese per ricostruzioni già effettuate quanto nell'allargamento o nell'ammodernamento degli impianti industriali già ricostruiti.

Ma, oltre al grave inconveniente a cui ho accennato, che si riscontra nel testo della Commissione, cioè la bassa percentuale del contributo, relativa anche alla troppo lunga rateizzazione nella sua corresponsione, mi pare che un altro inconveniente vada posto nel dovuto rilievo, ed è quello consistente nell'incertezza dello sconto immediato delle rate del contributo. Ho detto che, se si vuole che ci si accinga subito a ricostruire le opere danneggiate, occorre che il danneggiato disponga subito di un capitale liquido adeguato, non potendo sempre ricorrere al credito o dilazionare i pagamenti a chi prenda parte all'opera di ricostruzione. In realtà, i piccoli e i medi industriali, e a volte anche i grandi, qualora siano forniti di mezzi ma non in misura adeguata alle necessità di una pronta ricostruzione degli stabilimenti e delle rispettive attrezzature, non hanno alcuna garanzia, in base alla presente legge, di poter subito mobilizzare il con-

tributo loro corrisposto dallo Stato. A norma dell'articolo 50 del testo elaborato dalla Commissione, il sinistrato può trasmettere una domanda di mutuo ad uno degli istituti da lui prescelti fra quelli autorizzati a fornire questi mutui. Senonché nell'articolo 51, all'ultima parte del secondo comma, vi è questa disposizione: « Qualora entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda il nuovo mutuo non sia stato concesso, il proprietario ha diritto di chiederlo ad altro istituto »: cioè ha diritto di chiederlo, ma non... di ottenerlo. E se anche il secondo istituto non gli concede il mutuo ch'egli ha chiesto? In questo caso il sinistrato a chi si rivolge? Se dallo Stato avrà solamente il contributo promessogli in 30, 40, 50 semestralità, ma non troverà nessuna banca, nessun istituto che gli liquidi subito il contributo, come farà a ricostruire? Evidentemente è necessario stabilire norme più precise; cioè è necessario fissare gli istituti e gli enti chiamati a mobilizzare i contributi mediante concessioni di credito, e, oltre che precisare chi sono questi istituti, è soprattutto necessario fornire loro i mezzi occorrenti, in primo luogo attraverso anticipazioni da parte dello Stato, e quindi stabilire il diritto del sinistrato, naturalmente con la contropartita della solvibilità, ad ottenere il capitale attuale corrispondente al contributo che lo Stato deve corrispondergli a norma della legge che stiamo discutendo. Ritengo superfluo precisare che la capitalizzazione immediata del contributo non dovrà comportare oneri eccessivi e per questo si renderà necessario che sugli importi messi, dallo Stato o da altri, a disposizione a titolo di anticipazione non gravino interessi, o solo in misura minima, e che gli istituti autorizzati ad operazioni di mutuo o di sconto non mirino assolutamente, in questo caso, a fini di lucro.

Voglio accennare brevemente ad un'altra questione molto seria, sulla quale già altri colleghi si sono soffermati, ed è quella contemplata dall'articolo 46 del testo della Commissione, relativo ai contributi per i beni già ripristinati. Mi pare che sia un modo assurdo, quello previsto da questo articolo 46, di considerare il problema del risarcimento dei danni di guerra. Per 7 anni vi è stata la carenza dello Stato, per 7 anni lo Stato ha durato a promettere che risarcirà. Il privato, in qualche caso coi suoi mezzi, ha provveduto allora a rimettere in funzione lo stabilimento distrutto o danneggiato; in qualche altro caso è ricorso al credito, indebitandosi e sperando sempre che il contributo promesso gli sarebbe stato accordato tempestivamente ed in misura adeguata a fronteggiare gli impegni assunti. Ebbene, il sinistrato che ha fatto questo oggi verrebbe punito, cioè gli verrebbe corrisposto solamente il 40 per cento di quello che viene corrisposto agli altri che hanno atteso fino ad oggi per iniziare l'opera di ricostruzione dei loro stabilimenti distrutti o danneggiati. Ripeto, non pochi di quei sinistrati hanno, di loro iniziativa, messo riparo ai danni subiti, e non con mezzi propri ma ricorrendo al credito, a volte anche a condizioni molto onerose; ed ho inteso persino (per la verità, senza accertarmene) che qualcuno è fallito per avere troppo a lungo ed inutilmente atteso il contributo dello Stato. Vogliamo noi allungare l'elenco delle aziende destinate a crollare, dando ad esse un contributo inferiore a quello atteso e inferiore anche a quello, già scarso, che si dà normalmente? Su questo punto io penso che assolutamente la Camera debba votare in senso contrario al testo elaborato dalla Commissione. Tutt'al più si potrebbe stabilire che chi ha provveduto a ricostruire gli impianti col proprio denaro, cioè senza necessità di ricorrere al credito, debba investire il contributo nell'ampliamento o rammodernamento degli impianti stessi; ma è davvero inammissibile defalcare una parte del contributo spettante.

Questi i rilievi che io ho voluto fare a questo disegno di legge, che evidentemente è lungi dal sodisfare l'attesa (per le deficienze che io ho ora lamentato e che altri colleghi hanno lamentato prima di me). Per eliminare tali deficienze noi proporremo emendamenti tendenti ad aumentare la misura dei contributi per i danni agli impianti industriali, specie a quelli piccoli e medi; a ridurre il periodo di rateizzazione dei contributi stessi; ad assicurare la possibilità di capitalizzazione immediata, e il meno possibile onerosa, dei contributi; ad evitare sperequazioni a danno di coloro che non hanno atteso il tardivo intervento del Governo per ricostruire o riparare gli impianti danneggiati o distrutti.

Il Governo e la maggioranza hanno già una grave responsabilità per il ritardo con cui hanno portato in discussione il provvedimento: vedano di non assumersi anche quella relativa al fatto che esso non serva a riparare i danni subiti dalle nostre industrie, specialmente da quelle piccole e medie e specialmente ancora da quelle del meridione. Il provvedimento, nel suo testo attuale, infatti, non è un serio contributo alla ripresa della nostra economia, ed io spero veramente

che i colleghi vogliano migliorarlo così da renderlo più efficace e tale da sodisfare alle esigenze delle categorie interessate. (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Gli onorevoli Saggin, Mazza e Leone, iscritti a parlare, hanno comunicato alla Presidenza di rinunziarvi, riservandosi di parlare in sede di svolgimento degli ordini del giorno.

È iscritto a parlare l'onorevole Paolucci. Ne ha facoltà.

PAOLUCCI. Il mio intervento sarà brevissimo, signor Presidente, in quanto mi asterrò dal ripetere gli argomenti già svolti da altri e dall'accennare ai concetti e ai rilievi (li condivido pienamente) che improntano la proposta di legge del collega Cavallari e di altri illustri colleghi d'ogni settore della Camera.

Questo disegno di legge non sodisfa affatto le aspettative ansiose dei 3 milioni di sinistrati di guerra che l'Italia lamenta; non solo, ma fortemente delude queste loro aspettative indignandoli, offendendoli nella loro miseria. Non fa onore, lo stesso disegno di legge – aggiungerò – alla luminosa tradizione giuridica italiana, non fa onore al regime democratico e non ripete nemmeno quelli che furono i criteri seguiti dalla legge fascista sul risarcimento dei danni di guerra.

Io mi limiterò, perché voi abbiate netta e completa la consapevolezza dell'entità dei danni sofferti a causa degli eventi bellici da tutti gli italiani, ad enunciare quelle che sono le cifre, fornite ufficialmente dall'intendenza di finanza, dei danni della provincia di Chieti, cioè della provincia che è stata la più martoriata dalla guerra fra tutte le province italiane (noi abbiamo ivi dieci Cassino, non una sola; noi abbiamo subito la distruzione totale di molte cittadine; noi abbiamo 60 comuni sinistrati su 100 dell'intera provincia). Sono dati che impressionano, e mi permetto di leggerveli (in una rapidissima enunciazione) perché voi possiate rendervi conto della tragica realtà che incombe sui miei conterranei.

Dalla fine della guerra al 31 dicembre 1951 il numero delle domande presentate all'intendenza predetta è stato di circa 120 mila, per un indennizzo totale, richiesto, di oltre 34 miliardi e mezzo. Queste domande debbono intendersi così ripartite per settori: per terreni oltre 6 mila, per un indennizzo complessivo di circa 2 miliardi di lire; per fabbricati rurali oltre 14.500, per un indennizzo complessivo di circa 6 miliardi di lire; per fabbricati urbani 13 mila, per un indennizzo complessivo dell'ammontare di circa 9 miliardi; per fabbricati industriali 340, per un indennizzo complessivo di 1 miliardo e 700 milioni di lire; per mobili di aziende industriali e commerciali oltre 5 mila domande, per un indennizzo complessivo di oltre 3 miliardi e mezzo; per mobili di aziende agricole oltre 26 mila, per un indennizzo complessivo di oltre 3 miliardi e mezzo; per mobili di abitazioni private (indumenti, biancheria, ecc.) 53 mila domande, per un indennizzo complessivo di oltre 10 miliardi di lire; per natanti distrutti 22 domande, per un indennizzo complessivo di oltre 15 milioni.

Si apprende dalla semplice enunciazione, dalla lettura, dalla conoscenza di questi dati – che, ripeto, sono dati ufficiali, in quanto forniti da un organo ufficiale dello Stato – l'angosciosa realtà conclusiva che nella sola provincia di Chieti sono stati richiesti 34 miliardi di risarcimento. Onorevoli colleghi, non voglio qui leggervi gli ordini del giorno e i voti formulati dall'Associazione nazionale danneggiati di guerra. Io voglio solo attestare, onorevoli colleghi, che il disegno di legge governativo ha raccolto intorno a sé l'unanimità dei dissensi, delle censure e delle critiche soprattutto nel campo vostro, democristiano: perché non vi è un'amministrazione comunale democristiana, non vi è un ente pubblico retto da democristiani, non vi è un'associazione di categoria diretta da elementi del vostro partito che non abbia lamentato i concetti ispiratori i criteri e le proposte del disegno di legge governativo, mentre sulla proposta di legge Cavallari ed altri si è raccolta l'unanimità dei consensi in tutti i settori, categorie e classi sociali ed in ogni campo politico.

Per esempio, le associazioni industriali degli Abruzzi, dirette tutte da elementi della maggioranza parlamentare, in un ordine del giorno (che non vi leggo perché non voglio tediarvi) hanno lamentato come questo disegno di legge governativo abbia deluso le aspettative tutte degli industriali degli Abruzzi.

Ho qui un altro ordine del giorno (inviato a me ed inviato anche ai colleghi Rocchetti, Cotellessa, Castelli Avolio e ad altri colleghi abruzzesi della vostra parte) della associazione commercianti della provincia di Chieti, che contiene le stesse critiche ed aspre censure. Ma mi preme soprattutto leggervi almeno una parte dell'ordine del giorno votato dall'amministrazione comunale democristiana di Ortona, alla presenza dei colleghi Rocchetti e Cotellessa, nella seduta del 4 gennaio 1952. Nel verbale si dà atto

dell'intervento di questi illustri parlamentari democratici cristiani: « Il sindaco (democristiano) ringrazia innanzitutto i parlamentari intervenuti nonché i rappresentanti delle camere di commercio per la loro cortese adesione, ecc., e rileva che il disegno di legge ministeriale sulla concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra non risponde minimamente alle legittime aspettative dei sinistrati, sia per la esiguità degli aiuti concessi, sia per la procedura degli accertamenti e della liquidazione, che ostacolerà il pronto espletamento delle pratiche ».

E il sindaco, promotore di questa riunione, aggiunge: « È quindi necessario che il concorso dello Stato in favore dei danneggiati sia notevolmente aumentato in modo che si possa attuare, se non integralmente almeno in misura sensibile, il criterio che dovrebbe costituire la norma fondamentale di un tale concorso, e cioè che si tratti in realtà non di indennizzi, ma di perequazione dei danni subìti da privati: perché, di fronte ad una calamità comune, tutti i cittadini risentono un danno di uguale entità. Ora, se si considera che il patrimonio privato è stato indennizzato in ragione del 20 per cento, l'indennizzo dovrebbe essere determinato in ordine al restante 80 per cento ».

E si dà anche atto, in questo ordine del giorno, della saggezza, della equità e del senso di comprensione e di umanità della proposta di legge dell'onorevole Cavallari. Si dice, ad un certo punto della premessa: « Tenuto conto che già da parte di valorosi parlamentari è stata presentata il 9 giugno 1950 una proposta di legge per il risarcimento dei danni di guerra, che tiene nel dovuto conto i diritti e i bisogni dei sinistrati di guerra » (è un sindaco democristiano che parla, è un'amministrazione comunale democristiana che così si esprime nei confronti della proposta di legge Cavallari e così esprime il proprio giudizio completamente negativo in merito al disegno di legge presentato dal Governo) « dando atto innanzitutto con vivo disappunto che il Governo dopo 7 anni di attesa ha deluso le giuste aspettative dei sinistrati con il progettato provvedimento che nega i più elementari e sacrosanti diritti acquisiti da liberi cittadini di un paese civile per il doveroso risarcimento del danno subito per eventi bellici, mortificando la tradizione giuridica italiana maestra del diritto nel mondo... ».

Quindi, vedete, queste critiche, queste censure più o meno aspre o benevole, non provengono da noi, dai nostri banchi, dai nostri settori, ma provengono da ambienti, da uffici, da enti, da associazioni, da organi, da amministrazioni democristiani.

TROISI, *Relatore per la maggioranza*. La vera democrazia!

PAOLUCCI. Va bene; ma voi, coerentemente, dovete tener conto di queste critiche, di queste censure che sono state formulate fermamente, recisamente ed energicamente in merito al disegno di legge governativo.

In effetti, se noi ci soffermiamo sulla misura, contemplata dall'articolo 22, dell'indennizzo concesso per la perdita di beni mobili, di attrezzi di lavoro, ecc., la quale viene stabilita moltiplicando per cinque l'entità del danno valutato ai prezzi vigenti al 30 giugno 1943 e detraendo dal prodotto una quota del 25 per cento; se ci soffermiamo, dicevo, a considerare l'entità di questo indennizzo, dobbiamo pacificamente concludere, dobbiamo d'accordo ammettere, riconoscere e dare atto che questa misura è così esigua e misera da costituire una vera e propria elemosina che si vuol fare al sinistrato che abbia perduto i beni in oggetto: beni di elementare necessità per la sua famiglia, per se stesso, per la sua esistenza.

Ma vogliamo sul serio ritenere o dare ad intendere o far ritenere che il costo della vita sia aumentato solo di 5 volte rispetto ai prezzi dell'anteguerra? Ma, vivaddio, ponete mente alle assurdità, alle ingiustizie che si creerebbero con l'applicazione di siffatta misura irrisoria di risarcimento. Il coltivatore diretto, per ipotesi, che ha perduto una coppia di vacche da lavoro, con il risarcimento stabilito in questa misura a malapena potrebbe oggi fare l'acquisto di una pecora. Rendetevi conto di questa realtà. Colui che ha perduto tutto il mobilio e tutte le suppellettili di casa, con l'indennizzo di un materasso di lana, ad esempio, potrebbe oggi a malapena, con il prezzo corrente, acquistare un tovagliolo. Questa è la proporzione. Il professionista che ha perduto il suo tavolo da studio potrebbe con il risarcimento da voi stabilito acquistare a malapena 10 matite. E potremmo continuare con altri esempi e raffronti.

Questa è la realtà, dalla quale non potete prescindere.

E, allora, io mi sono sentito in dovere di presentare un emendamento che collima perfettamente con quelle che sono state e sono le aspirazioni di vostri correligionari, di enti pubblici, di amministratori che appartengono al vostro partito. Voglio limitarmi a fare rife-

rimento all'amministrazione di Ortona, che ha proposto in quell'ordine del giorno di cui prima vi leggevo le parti più importanti che l'indennizzo, nel caso in cui il sinistrato non provveda al ripristino, non sia inferiore al 70 per cento dell'entità del danno, da determinarsi secondo i prezzi vigenti al momento della liquidazione dell'indennizzo stesso. Questo significa aderire alla realtà e andare veramente incontro alle necessità e ai bisogni dei sinistrati di guerra. Allora, sì, potremmo dare atto che il Governo, approvando questo emendamento e ispirandosi a criteri di elementare giustizia, è venuto veramente incontro alle esigenze pressanti dei sinistrati di guerra. Ripeto ancora che la categoria di coloro i quali hanno sofferto la perdita di beni mobili necessari ai quotidiani bisogni elementari e la categoria dei coltivatori diretti che hanno perduto attrezzi di lavoro rappresentano le categorie più numerose dei sinistrati di guerra, forse l'80-90 per cento di tutti i sinistrati. Come possiamo a questa massa enorme di vittime della guerra, che con tanti sacrifici hanno ricostruito qualche cosa ma che ancora devono completare la ricostruzione delle proprie case e delle proprie aziende agricole, come possiamo dare a costoro un'elemosina di poche migliaia di lire? Infatti proprio questo avverrebbe se si seguissero i criteri che informano il disegno di legge governativo: si tratterebbe né più né meno che di elargire una elemosina!

Aderiamo invece alla realtà, che è quella offerta dai prezzi correnti! Il disegno di legge va corretto saggiamente, soprattutto con senso di realtà, di umanità, di solidarietà e con coscienza, affinché non si dica da parte dei 3 milioni di sinistrati di guerra che il Governo, dopo 7 anni di ansiosa attesa, ha deluso tutte le loro aspettative, irriso alle loro speranze e calpestato i loro diritti. La mia proposta mira alla liquidazione di un indennizzo ragionevole per quelle determinate categorie di sinistrati e tiene conto delle sciagure sofferte da 3 milioni di poveri disgraziati, delle loro sofferenze e dei loro sacrifici. Fate in modo che essa venga accolta. Concludo tornando a ripetervi che il disegno di legge governativo ha raccolto l'unanimità dei dissensi, delle censure e delle critiche, mentre la proposta di legge Cavallari, Sansone ed altri ha raccolto ampia e solenne unanimità di consensi anche da parte dei vostri settori. Fate in modo che i sinistrati di guerra non possano ancora una volta dolersi della inerzia e dell'indifferenza dimostrate dal Governo con la presentazione di questo disegno di legge, che non va affatto incontro ai loro desideri e non riconosce affatto i loro diritti. Fate in modo che, nell'approvazione di tutti gli emendamenti che saranno sottoposti al vostro esame, vi guidino il buon senso, la logica, e, innanzi tutto, la coscienza del dovere, che voi avete e che tutti noi abbiamo, di riconoscere tangibilmente, in concreto, e nella loro realtà triste, commovente, per non dire tragica, i sacrifici, le sofferenze, le angosce di 3 milioni di italiani percossi dalla immane e tremenda bufera della guerra. (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GRONCHI

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Chiostergi, il quale ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La Camera,

considerata la triste condizione nella quale sono venuti a trovarsi molti cittadini italiani danneggiati nei loro beni mobili e immobili a causa delle così dette spedizioni punitive fasciste,

invita il Governo

a riconoscere il diritto all'indennizzo anche per questi danni, considerandoli alla stessa stregua dei danni di guerra ».

Ha facoltà di parlare e di svolgere il suo ordine del giorno.

CHIOSTERGI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, per ragioni indipendenti dalla mia volontà mi trovo ad essere l'ultimo dei numerosi oratori che hanno partecipato alla discussione generale di questo disegno di legge, che ha importanza e risonanza enormi in mezzo al popolo. Ha una risonanza enorme, perché vi sono interessati direttamente più di 3 milioni di italiani, perché i riflessi sociali di questa legge interessano tutti gli italiani, e perché si intende che devesi provvedere, oltre che al rimborso dei danni conseguiti dai singoli cittadini, soprattutto a intensificare l'opera di ricostruzione nazionale sia nel campo agricolo, sia in quello industriale, sia in quello edilizio.

Ero tentato di esimermi dal prendere la parola in questa sede e riservarmi soltanto il diritto di svolgere il breve ordine del giorno che ho presentato e che tende ad includere tra i danneggiati di guerra anche numerosi cittadini italiani che hanno subito danni ingenti sia ai loro beni immobili sia a quelli mobili a causa delle cosiddette spedizioni punitive

fasciste. Poiché per molti anni, fin dall'inizio, si può dire, dell'agitazione dei sinistrati di guerra, io ho partecipato, in rappresentanza del partito repubblicano italiano, a congressi e convegni dei sinistrati di guerra, poiché ho dato la mia firma alla proposta di legge Cavallari presentata più di due anni or sono alla Camera, poichè ho partecipato ai lavori della Commissione speciale che ha esaminato la proposta di legge di iniziativa parlamentare e il disegno di legge governativo presentato l'anno scorso, credo mio dovere di dire qualcosa anche in sede di discussione generale.

Vi prometto di ridurre, per quanto possibile, quello che era il mio discorso a ciò che mi sarà dato di fare improvvisando, in base alla documentazione preparata. Non vorrei dilungarmi, per quanto mi sembra che la questione sia importantissima, sulla dibattuta questione di carattere giuridico circa il diritto soggettivo del cittadino al risarcimento da parte dello Stato dei danni di guerra. Mi limiterò ad alcune osservazioni per non ripetere ciò che già è stato scritto nelle relazioni presentate alla Camera e ciò che è stato detto dai vari oratori che mi hanno preceduto e che hanno parlato di questa importante questione preliminare. Desidero in primo luogo affermare che, a quanto mi risulta, nessuno sostiene il diritto all'integrale risarcimento. Come affermò Luigi Einaudi dopo la prima guerra mondiale, ciò che conta è che il legislatore riconosca il diritto al risarcimento e non sancisca soltanto la speranza di una elemosina.

Lascerò da parte la disamina della legislazione comparata in questa materia e dei precedenti della nostra legislazione nazionale. Mi pare che basti in questo momento ricordare quello che afferma l'uomo della strada, riferire quello che hanno affermato a più riprese riviste e giornali.

In realtà, il problema dei danni di guerra può essere comparato ai danni di una qualsiasi collettività che intraprenda un'azione nell'interesse comune, quando da questa azione derivino dolorose conseguenze di carattere economico. È giusto che i danni subìti da alcuni membri della collettività, a causa della difesa di un interesse comune, siano ripartiti fra tutti i membri della collettività stessa.

Ricordo di aver sentito evocare, fra le tante leggi, una antichissima, la *lex Rhodia de pactis*, e paragonare questo problema dei danni di guerra alle disposizioni concernenti la ripartizione proporzionale fra tutti i proprietari delle merci imbarcate su una nave, quando, per evitare il naufragio, il capitano ha dovuto gettare in mare una parte delle merci trasportate. Si ripeteva – secondo me giustamente – che un paese in guerra può essere paragonato a questa nave, e come per salvare la nave, durante la tempesta, si sono dovute sacrificare le merci di alcuni membri della collettività, così, inevitabilmente, una parte di cittadini ha dovuto subire danni di guerra. Come per i primi, così per i secondi è giusto che il risarcimento dei danni sia a carico dell'intera collettività.

Che cosa chiedono, in realtà, i sinistrati di guerra? Vorrei esporre la mozione votata dal convegno nazionale di Salerno del 9 corrente. Questo convegno, organizzato d'intesa fra il comitato permanente, l'associazione dei sinistrati, il comitato di coordinamento industriale del Mezzogiorno continentale, le camere di commercio, ecc., ha riconfermato innanzitutto i voti espressi dai convegni e congressi nazionali e regionali tenuti negli ultimi sette anni, riaffermando il principio che la nuova legge, realizzando l'auspicato risarcimento su basi efficaci ed equitative per tutti, diventi il vero strumento produttivistico per il completamento della ricostruzione nazionale. A tal fine chiede che il Parlamento accolga la proposta già avanzata dal relatore di maggioranza onorevole Stefano Riccio, intesa ad assicurare a tutte le imprese economiche sinistrate la parità di trattamento con il settore edilizio, disponendo che anche il contributo per i beni aziendali venga stabilito sotto forma e nella misura di una annualità costante per trent'anni del 4 per cento sulle spese legali di ricostruzione; o del 5 per cento nei comuni maggiormente sinistrati; e, parallelamente, accolga un'equa rivalutazione dei coefficienti per la commisurazione degli indennizzi, soprattutto nei riguardi degli indennizzi per talune categorie di beni. Chiede, inoltre, che si elimini la disposizione che, riducendo progressivamente la percentuale del contributo con il crescere del danno e ponendo dei limiti, senza fondamento giuridico ed economico, alle possibilità ricostruttive, minaccia di rendere del tutto inoperante la legge per l'irrisorietà delle contribuzioni previste. Chiede che si elimini l'ingiusta discriminazione, per la quale coloro che hanno già ricostruito di propria iniziativa e a proprio carico, supplendo in tal modo alla carenza della legge, vengano a trovarsi puniti per la loro stessa azione, provvedendo a parificare il trattamento nei loro riguardi; chiede, altresì, di consolidare la tutela giuridica del sinistrato, rendendo «vincolanti i pareri» delle commissioni tecnico-ammini-

strative previste dalla legge, offrendo in tal modo agli stessi organi emittenti i provvedimenti di liquidazione il conforto di un'assistenza più effettiva, e riducendo per altro verso l'eventualità di successivi ricorsi al contenzioso da parte dei sinistrati insodisfatti di un provvedimento troppo aperto alla completa discrezionalità dell'amministrazione e adottando quegli altri eventuali provvedimenti che possano rafforzare la tutela dei danneggiati.

Il convegno chiede altresì che si introducano, in ogni caso, gli emendamenti che si rendono necessari per mantenere in essere, nel quadro della nuova legge, almeno le provvidenze già accordate con leggi speciali per taluni settori economici. Al fine di evitare il lavoro enorme che deriverebbe all'amministrazione da un riesame completo di qualche milione di pratiche per l'accertamento dei nuovi valori di liquidazione, il convegno chiede che siano assunti a base della liquidazione definitiva dei danni ai beni domestici i valori provvisori di liquidazione finora accertati moltiplicati per un equo coefficiente. In particolare, chiede che si consideri la situazione di grave disagio delle imprese economiche del Mezzogiorno danneggiate o distrutte dalla guerra, per le quali la maggiore entità dei danni subiti e la mancanza quasi completa di quelle provvidenze già accordate e che in altre regioni furono concesse durante lo stesso periodo bellico, hanno ritardato e appesantito la possibilità di ripresa, disponendo, al riguardo: primo, che per tutte le imprese economiche del Mezzogiorno si applichi il contributo di ricostruzione configurandolo intorno alla proposta dell'onorevole Riccio nella misura stabilita per la ricostruzione di case di abitazione nelle zone più fortemente sinistrate; secondo, per i contributi liquidati alle stesse imprese in annualità trentennali, chiede che possa essere prevista la possibilità di sconto e, parallelamente, accordati mutui anche per le eventuali differenze della quota scoperta della spesa statale di ricostruzione a particolari condizioni di favore presso enti, istituti e casse a ciò appositamente delegate dalla legge; terzo, chiede per i finanziamenti finora concessi alle imprese economiche del Mezzogiorno, essenzialmente ai fini ricostruttivi da enti, istituti statali o delegati dallo Stato in virtù di leggi speciali, che sia disposta la sospensione del normale ammortamento fino al momento della emissione dei titoli di liquidazione dei contributi per danni di guerra, in modo da consentirne poi l'eventuale conguaglio o compensazione.

Ricordando che le richieste provvidenze qui indicate costituiscono il minimo indispensabile per evitare che la gran massa delle imprese economiche, le quali hanno largamente attinto ai finanziamenti esterni per autoricostruirsi, abbia a soccombere sotto l'eccessivo peso degli oneri finanziari contratti e sostenuti finora con notevole sforzo nella fiduciosa speranza di potersene sollevare, un giorno, proprio con il risanamento dei danni di guerra, il convegno fa appello alla sensibilità degli uomini di Governo e del Parlamento perché sia presente alla loro coscienza l'eccezionale importanza di questa legge da cui dipende praticamente il consolidamento della ripresa sociale ed economica della nazione, in particolare dell'economia del Mezzogiorno, e perché la loro imminente decisione sia veramente quella che milioni di sinistrati attendono da anni, confidando in una legge finale, equa, giusta, efficace, la quale venendo proprio in questo momento particolarmente critico, prima delle prossime consultazioni elettorali, assume anche un'importanza politica di eccezionale valore.

È necessario che il Parlamento tenga conto di questi voti nella discussione dei singoli articoli, se non vogliamo andare incontro ad una necessaria e prossima rielaborazione della legge stessa. La soluzione di questo problema non riguarda soltanto i particolari interessi dei singoli danneggiati, ma tiene conto delle esigenze fondamentali della ricostruzione del paese.

Vorrei, onorevoli colleghi, accennare semplicemente, tra le finalità sociali della legge in esame, alla necessità di dirigere il nostro sforzo per facilitare, per quanto è possibile, la ricostruzione nel campo agricolo, industriale ed edilizio, e contribuire, sia pure parzialmente, alla soluzione del più grave problema che affligge il nostro paese, quello della disoccupazione.

Ho già avuto occasione, onorevoli colleghi, prendendo la parola sul bilancio di previsione del Ministero dei lavori pubblici, di mettere in evidenza l'importanza del problema della casa di abitazione. Non mi ripeterò oggi, ma non posso non riaffermare che io considero questo problema uno dei più importanti fra quelli da noi trattati; mi associo pienamente, quindi, a quanto è stato detto in proposito anche durante questa discussione.

Non rifarò l'analisi della situazione di alcune città della mia regione; ricorderò soltanto che in Ancona il 52 per cento delle case di abitazione è stato distrutto o così

gravemente danneggiato, che ancora oggi una gran parte degli abitanti di Ancona è costretta a vivere in condizioni non degne di un popolo civile. Ho avuto anche occasione di citare alcuni casi specifici; non mi ripeterò. Basti dire soltanto che vi sono ancora più di 20 mila cittadini che pur lavorando in Ancona sono obbligati a vivere a 20-30-40 chilometri dalla città ed ogni giorno devono recarsi ad Ancona per far fronte alle necessità del loro lavoro.

Per queste ragioni, pur non dando altri accenni di questo problema locale, ritengo che non dobbiamo dimenticare questo scopo, che per me è essenziale, nel preparare la discussione degli articoli e nel risolvere i problemi relativi al congegnamento di questa legge.

Permettetemi di affrontare anche un problema specifico, che è quello dei rifugiati: i rifugiati dalla Venezia Giulia, ma soprattutto i rifugiati dall'Africa. È evidente che, per i rifugiati dall'Africa, i quali ancora, in gran parte, sono privi di casa, e non svolgono e non possono svolgere alcuna attività, bisogna avere una attenzione particolare, per immetterli nuovamente nel campo produttivo.

Ho sott'occhio una relazione, inviatami dall'Associazione nazionale dei profughi italiani d'Africa, sulla dolorosa ed ingiusta condizione della quale soffrono tutti i costruttori e cottimisti, che vennero obbligati a servire l'amministrazione militare e a cederle le loro attrezzature, perdute dopo che quella le fece proprie. Anche il Presidente della Repubblica si è interessato a questo problema, uno dei più dolorosi della storia attuale del nostro paese.

Non dimentichiamo che questi costruttori e cottimisti hanno perduto assolutamente tutto, e sono ritornati in patria, dopo la fine delle ostilità, in condizioni veramente disastrose. Io ho una lunga serie di casi specifici, particolari; ne citerò uno solo, senza indicare i nomi. Una famiglia toscana, che aveva una proprietà assai importante nell'Africa italiana del nord, è ritornata in patria senza neppure avere la possibilità di dormire in un letto; il capo della famiglia è morto sulla paglia, non già in senso figurato o retorico, ma realmente, dopo aver sofferto per anni a causa della mancata rifusione dei danni subiti. I figlioli, che frequentavano l'università, hanno dovuto adattarsi ai lavori più umili per sovvenire alle necessità della famiglia, guadagnando appena il necessario per sfamarsi. Evidentemente non è questa la riconoscenza che il popolo italiano deve a coloro che hanno subito durante la guerra le più gravi imposizioni in Africa: costoro non erano considerati più come liberi costruttori ma come mobilitati, e mobilitato è stato anche il loro patrimonio, compresa l'organizzazione degli operai che partecipavano all'impresa.

Purtroppo, questi cittadini sono rimasti vittime di una situazione insostenibile. Vorrei dilungarmi su questo argomento se non sapessi che in questo momento la Camera attende altre discussioni; ma, pur rendendomi conto di questa impazienza della Camera, ritengo doveroso ricordare che questa speciale categoria dei profughi dall'Africa merita di essere considerata come una categoria privilegiata fra i danneggiati di guerra e che è venuta l'ora che il Governo democratico italiano provveda « in via breve » a mobilitare le risorse della nazione, così come durante la guerra ha mobilitato questi uomini e le loro cose quando ne ha avuto bisogno, per risolvere, almeno parzialmente, l'importantissimo problema della rifusione totale dei danni subiti da questa categoria.

Non ho ora il tempo per sviluppare l'altro argomento che è riassunto nel brevissimo ordine del giorno che ho presentato a favore degli italiani che hanno subito danni materiali, talvolta ingentissimi, a causa delle cosiddette spedizioni punitive fasciste. Per non abusare della pazienza della Camera, chiedo puramente e semplicemente che questi danneggiati siano considerati alla stessa stregua dei danneggiati di guerra. Ritengo di non dover insistere maggiormente su queste due questioni particolari e ripeto ancora una volta l'invito al Governo a provvedere per queste due categorie, mentre mi rivolgo all'Assemblea affinché tenga conto, nell'elaborazione degli articoli di questa legge, dei voti espressi dai danneggiati di guerra. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Non essendovi altri oratori iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Assegnazione di termine a Commissione per riferire.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, prima di passare allo svolgimento degli ordini del giorno sulla materia dei danni di guerra, ritengo opportuno fare alla Camera una comunicazione. Essa riguarda la posizione, innanzi alla I Commissione permanente, della discussione del disegno di legge recante modificazioni al testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati. La I Commissione ha già tenuto sette nutrite sedute e

ha ora iniziato con una certa larghezza l'esame preliminare del disegno di legge.

L'importanza dell'argomento e l'interesse che vi si annette da varie parti fanno facilmente presumere che l'ulteriore svolgimento della discussione sia piuttosto ampio. Ora, impegnare la I Commissione in questo solo provvedimento non soltanto fa arrestare, o quasi, l'altro lavoro che è di competenza della Commissione stessa, ma anche, di riflesso, viene a ritardare l'esame di importanti provvedimenti che sono all'esame di altre Commissioni sulla attività delle quali l'iperoccupazione della I Commissione fa pesare i suoi effetti, o perchè membri di questa ne fanno parte (come avviene per le Commissioni speciali), o perchè se ne deve attendere il parere.

Basterà che io citi, per esempio, tra i provvedimenti che la I Commissione deve ancora esaminare, il disegno di legge sullo ordinamento della Presidenza del Consiglio, quello sul *referendum* e oltre una ventina di progetti in sede legislativa, di cui alcuni sono non grandi per mole, ma importanti per il loro contenuto. Tra i provvedimenti fermi per conseguenza indiretta della situazione della I Commissione ricordo quello sull'ordinamento e sulle attribuzioni del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, quello sull'ampliamento del piano di costruzione delle case per i lavoratori (I. N. A.-Casa), il disegno di legge recante norme per la costituzione e il funzionamento della Corte costituzionale, ecc.

La considerazione del notevole ristagno che deriverebbe da questa condizione di cose mi fa ritenere opportuno avvalermi del terzo comma dell'articolo 65 del regolamento e fissare un termine alla I Commissione per la presentazione della relazione sul disegno di legge elettorale.

Il termine che io fisso è quello del 3 dicembre. Il che vuol dire che vi sono ancora due intere settimane che la I Commissione può dedicare all'esame del disegno di legge. Invito la Commissione stessa a tener conto di questo termine per una razionale organizzazione del suo lavoro, affinché essa possa non soltanto continuare l'esame preliminare, con l'ampiezza che sarà ritenuta necessaria, ma anche esaminare gli emendamenti che possono essere presentati, in modo che il 3 dicembre, presentate le relazioni, di maggioranza ed eventualmente di minoranza, queste possano dare alla Camera la visione complessiva del problema, sia nell'impostazione ad esso data dal Governo, sia negli emendamenti che ne possono anche radicalmente divergere.

NENNI PIETRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NENNI PIETRO. La comunicazione del Presidente alla Camera ci sorprende e ci obbliga ad esprimere i motivi del nostro dissenso e della nostra rispettosa, ma ferma protesta. Non riusciamo infatti a comprendere i motivi per cui in questo momento della discussione della legge elettorale dinanzi alla competente Commissione intervenga la decisione del Presidente della Camera, testé annunciata. Il ministro proponente della legge, un membro del Governo, un deputato della maggioranza potevano, volendo, chiedere la procedura di urgenza: non l'hanno fatto, e vorrei credere che non l'abbiano fatto per un residuo senso di pudore verso l'esercizio della funzione parlamentare.

A termine dell'articolo 65, testé citato dal nostro Presidente, un deputato della maggioranza avrebbe potuto chiedere che venisse fissato un termine alla I Commissione, inferiore a quello indicato dall'articolo 35, cioè, nel caso nostro, un termine inferiore ai due mesi. Nessun deputato della maggioranza ha creduto di avvalersi di tale disposizione, ciò che sarebbe stato sorprendente giacché mai nessuno è ricorso a codesta procedura.

A questo punto interviene la decisione del Presidente della Camera, a proposito della quale tengo a fare due osservazioni: la prima è che a nostro giudizio una interpretazione esatta del paragrafo terzo dell'articolo 65 al quale il Presidente della Camera si è richiamato comporta l'intervento del Presidente per fissare alle Commissioni un termine per la presentazione delle relazioni solo nel caso in cui si verifichi l'ipotesi prevista dall'articolo 35, solo se la Commissione nel termine dei due mesi, o nel termine di un mese quando fosse votata l'urgenza, non abbia presentato la relazione. La seconda osservazione è che troviamo per lo meno singolare che ad un mezzo di codesto genere si ricorra in occasione della legge elettorale, mentre non lo si è fatto per sollecitare la discussione di leggi di ben altra importanza, quali quelle sulla Corte costituzionale, sul *referendum* e, in materia di leggi elettorali, della legge elettorale regionale.

Parliamoci chiaramente, onorevoli colleghi, anche se brevissimamente. Io trovo straordinario lo stupore di alcuni membri della maggioranza e della stampa governativa per l'atteggiamento assunto dall'opposizione in sede di Commissione nei confronti della legge in discussione. Si tratta di una legge che comporta inevitabilmente una discussione lunga e laboriosa per gli interessi che involge, per

le passioni che scatena, per i problemi tecnici e politici che coinvolge. D'altro canto, è indubbio che il dibattito si sarebbe presentato e si presenterebbe in condizioni diverse se a seguito di un atteggiamento, che non esito a definire scandaloso, della maggioranza (*Proteste al centro*) non dovessimo deplorare la mancanza degli istituti del *referendum* e della Corte costituzionale, mancanza che priva la Camera e il paese della possibilità legale di invalidare, in sede competente, la legittimità della legge da noi ritenuta lesiva della Costituzione e della quale larga parte del paese intende chiedere l'abrogazione a mezzo del *referendum*. Il fatto che noi discutiamo una legge di tanta importanza in assenza dell'istituto del *referendum* e in assenza della Corte costituzionale costituisce l'abuso più grave nella vita costituzionale del paese dal 1948 fino ad oggi.

Noi prendiamo atto, signor Presidente della Camera, delle sue dichiarazioni intese a rassicurarci circa la sorte delle leggi di attuazione della Costituzione. Non mettiamo in dubbio la sua buona volontà né la sua buona fede. Diciamo però che tutti i precedenti tendono a toglierci ogni speranza circa la volontà della maggioranza di abbandonare non dirò l'ostruzionismo ma il sabotaggio delle leggi di attuazione della Costituzione, che dura da due anni a questa parte.

Una voce all'estrema sinistra. Da cinque.

NENNI PIETRO. Nasce da ciò la legittimità di quello che è stato chiamato *avant lettre* il nostro ostruzionismo, e che altro non è che il compimento del nostro dovere nei confronti di una legge la quale lede uno dei principî fondamentali stabiliti dalla Costituzione per l'esercizio del diritto di voto.

Signor Presidente, ella ha fissato la data del 3 dicembre ed io credo di non sbagliarmi prevedendo che in quel giorno la prima Commissione non sarà in grado di presentare né la relazione di maggioranza né quella di minoranza. Noi ci varremo in tal caso delle disposizioni del regolamento e chiederemo una proroga. Ma fin da ora teniamo a dire che non rinunceremo in alcun caso a quello che consideriamo uno stretto nostro dovere, quello di contendere passo passo l'approvazione di una legge che giudichiamo nefasta per il paese e contraria allo spirito e alla lettera della Costituzione repubblicana. (*Vivissimi applausi all'estrema sinistra*).

ROBERTI Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROBERTI. Signor Presidente, mi consenta di esporre alcune considerazioni in merito alle dichiarazioni testè da lei fatte. Indubbiamente noi stiamo assistendo a delle situazioni nuove e, direi, inverosimili a proposito della discussione della legge elettorale. Anzitutto, strana è stata la presentazione del disegno di legge alla fine della legislatura così da farlo discutere da una Camera moritura. Che sia stato infelice il tempo scelto per la presentazione di una legge di questa importanza, che tende a perpetuare una situazione parlamentare non più rispondente alla realtà politica del paese, come hanno dimostrato recenti consultazioni elettorali, è stato riconosciuto anche da un uomo la cui devozione ai principî democratici non può essere messo in dubbio, cioè dall'onorevole Vittorio Emanuele Orlando, il quale ha tenuto a precisare che una legge di questo genere non doveva esser presentata alla vigilia dello scioglimento della Camera.

Altrettanto strano è il fatto che, all'atto della presentazione della legge, il ministro proponente non abbia ritenuto di chiedere, come era in sua facoltà, la dichiarazione di urgenza.

Si è così iniziata la discussione davanti alla I Commissione, e la discussione, come ella stessa, signor Presidente, ha detto, è stata tale, non per il modo di discutere, ma per l'importanza dell'argomento, da far prevedere che lo svolgimento di essa sia piuttosto lungo. Quindi l'importanza dell'argomento richiederebbe un termine ampio ed ampiezza di discussione. Ciò nonostante, quando potrebbesi, anche in sede di normale svolgimento dell'attività della Commissione, richiedere una declaratoria di urgenza, si ricorre, invece, alla fissazione di un termine, a norma dell'articolo 65 del regolamento.

Ci sarebbe da discutere sull'interpretazione di questo articolo; ma non sarò certo io che muoverò questa discussione, non sarò certo io che contesterò al Presidente il diritto di avvalersi di quelli che egli ritiene siano suoi poteri. Tuttavia altra volta l'onorevole Presidente si è rimesso al giudizio dell'Assemblea e talvolta l'avere l'Assemblea – e non certo da questa parte – posto in dubbio talune sue facoltà e taluni suoi poteri, lo aveva persino spinto a decisioni che noi siamo stati tutti lieti che egli abbia poi voluto rivedere.

Un grave motivo, quindi, deve averla spinta signor Presidente, ad avvalersi in modo eccezionale di questo suo eccezionale potere. Quale può essere stato questo grave motivo? Noi sappiamo qual è l'atteggiamento che da parte della maggioranza si

intende seguire nella discussione di questa legge. Noi sappiamo che la maggioranza intende adottare dei colpi di forza nella discussione di questa legge. Noi abbiamo il diritto di ritenere che l'adozione di questo provvedimento, l'essere ella intervenuta in questo momento, sia un'opera che intende svolgere a salvaguardia dell'Assemblea parlamentare, forse per impedire questi colpi di forza, forse per impedire che un atteggiamento tracotante porti la maggioranza parlamentare a decisioni che portino l'istituto parlamentare a conseguenze che siano la sua tomba definitiva.

Sotto questo aspetto, posso intendere il suo intervento; ed è così che io debbo interpretare l'essersi ella avvalsa in questa circostanza e per la prima volta di questo potere.

Noi quindi, senza discutere i suoi poteri, senza porre in dubbio la sua decisione, non possiamo che elevare una protesta contro tutto l'andamento della discussione di questa legge nella successione dei tempi e nelle modalità della discussione che si svolge. (*Applausi all'estrema destra*).

D'AMORE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'AMORE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, non intendo fare questioni di merito. Desidero soltanto portare la ferma e meravigliata protesta di mia parte politica contro la procedura che, per la prima volta, fa capolino in aula, stasera. E non è questione, credo, di calibrarne la sostanza legalitaria. Essa comporta una responsabilità della quale saranno giudici la nazione e la storia. Ma ora più nulla ci potrà impedire di credere, come già crede l'elettorato italiano, che si voglia far precipitare a soluzione la legge elettorale all'indomani dell'accordo extraparlamentare tra i partiti che pur amano definirsi del così detto centro democratico. Ed è indubbio che l'autorità della Camera ne risulta ulteriormente svuotata fino al punto da ridursi soltanto a sanzionare quanto è stato già concordato al di fuori del Parlamento.

Ne è riprova questo voler accelerare i lavori della Commissione con un senso di frettolosità che ha radici nel raggiunto accordo.

Contro questo noi protestiamo. È nostro diritto. È nostro dovere, per il rispetto dovuto alla Camera e all'autorità del Presidente, per l'impegno di lotta che abbiamo assunto verso la causa della libertà.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, non è evidentemente il caso di alcuna discussione, molto meno se polemica, né sul merito né per quanto concerne le argomentazioni sulla procedura.

Vorrei fare soltanto un'osservazione: nell'adottare la mia deliberazione, ho tenuto presente quale è la caratteristica specifica del lavoro che la I Commissione sta compiendo. È un lavoro di sede referente, che è stato appositamente denominato e caratterizzato come istruttorio, per cui il regolamento parla di discussione preliminare, prospetta la possibilità di deferire (appena chiusa la discussione preliminare) il resto del lavoro, cioè la formulazione degli articoli, al comitato dei nove, e via di seguito.

Io ritengo, in piena imparzialità, che, accordando altre due settimane alla Commissione, non si forzi questa prima fase istruttoria dell'esame del disegno di legge.

Agli onorevoli Nenni e Roberti farò osservare che, se è questa la prima volta che mi avvalgo del terzo capoverso dell'articolo 65 del regolamento per fissare dei termini, ciò significa che non ho considerato come ordinario l'esercizio della mia facoltà discrezionale. Aggiungo che le occasioni, probabilmente, si ripeteranno in questo periodo; e si ripeteranno – naturalmente – per la stessa eccezionalità del periodo che attraversiamo.

La Camera ha bisogno – sia per impegni che sono stati assunti dinanzi al paese, sia per l'opportunità politica di taluni provvedimenti – di condurre a termine l'esame di vari altri disegni di legge.

Evidentemente, quando la mia opera di insistenza non riuscisse ad ottenere il risultato, io preannuncio fin d'ora che mi avvarrò altre volte di questa facoltà per dare ai lavori del restante periodo della Camera quell'ordine di priorità che è nella mia responsabilità di delineare, affinché il lavoro sia compiuto nel modo migliore e con la necessaria regolarità.

L'onorevole Nenni ha accennato al fatto che per le leggi di attuazione della Costituzione il Presidente non abbia fatto uso dell'articolo 65. Ma devo osservare che, per quanto riguarda la Corte costituzionale e il *referendum*, le date di presentazione alla Camera sono sufficientemente recenti, da non richiedere, per ora, un mio intervento; infatti le norme sul *referendum* sono ritornate dal Senato il 18 ottobre e le norme sulla Corte costituzionale il 22 ottobre.

Annunzio di composizione di una Commissione di indagine.

PRESIDENTE. In relazione alla richiesta del deputato Tesauro, a norma dell'articolo 74 del regolamento – con lettera di cui ho dato lettura alla Camera nella seduta del 14 corrente – comunico che ho chiamato a far parte della Commissione, incaricata di giudicare il fondamento delle accuse mosse all'onorevole Tesauro, i deputati Borioni, Casalinuovo, Caserta, Codacci-Pisanelli, Colitto, Ducci, Fumagalli, Marchesi, Monticelli, Rossi Paolo e Sailis.

Invito la Commissione a riunirsi per la propria costituzione e a riferire all'Assemblea entro il termine del 31 dicembre prossimo venturo.

Non paia breve il termine: devo richiamare la Camera alla evidente opportunità che lavori delicati e importanti come sono quelli della Commissione secondo l'articolo 74 abbiano come loro presupposto la rapidità massima nell'espletamento dell'istruttoria e nel riferirne alla Camera.

Si riprende la discussione sui danni di guerra.

CASTELLI AVOLIO, *Presidente della Commissione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTELLI AVOLIO, *Presidente della Commissione*. Siamo giunti alla fine della discussione generale.

Ritengo che, trattandosi di una legge da lungo tempo attesa dai sinistrati di guerra e dal paese (del resto, questa osservazione è stata fatta anche nella discussione generale da vari settori della Camera) e data l'urgenza di approvare al più presto la legge alla Camera e di ottenere, anche al più presto, l'approvazione della legge stessa da parte dell'altro ramo del Parlamento, convenga invocare la procedura dell'articolo 85 del regolamento, il quale stabilisce che in questi casi, premessa la indicazione dei criteri informativi della legge, per la formulazione degli articoli si possa rinviare il disegno di legge alla Commissione, nel caso nostro alla Commissione speciale.

Ed allora, se ella, signor Presidente, me lo consente, vorrei leggere i punti che formerebbero i criteri informativi a cui la Commissione speciale si debba attenere.

PRESIDENTE. Occorre che ella presenti uno schema di risoluzione che contenga i criteri informativi della legge e che sarà sottoposto all'esame della Camera per eventuali modificazioni, integrazioni ed aggiunte.

CASTELLI AVOLIO, *Presidente della Commissione*. Mi riservo di presentare lo schema di risoluzione alla fine della seduta.

PRESIDENTE. Sta bene; sarà stampato e distribuito, in modo che, quando ella lo illustrerà, i deputati ne abbiano già avuto cognizione.

CASTELLI AVOLIO, *Presidente della Commissione*. Naturalmente, prima della stesura dello schema di risoluzione, sentirò il parere del comitato dei nove.

ROBERTI, *Relatore di minoranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROBERTI, *Relatore di minoranza*. Signor Presidente, vorrei chiedere che la discussione e la votazione della risoluzione si svolgano dopo gli interventi dei relatori. Perché – se mi consente – i relatori hanno il compito di illustrare alla Camera la sostanza di un disegno di legge. Ora, poiché per la risoluzione di cui all'articolo 85 la votazione equivale a quella della legge *in nuce*, è opportuno che la Camera, prima di votare, ascolti i relatori e il Governo.

PRESIDENTE. L'illustrazione che il presidente della Commissione farà dello schema di risoluzione non esclude gli interventi dei relatori e del Governo, anche se fatta dopo lo svolgimento degli ordini del giorno. Importante è che la votazione avvenga dopo che abbiano parlato i relatori e il rappresentante del Governo.

CAVALLARI, *Relatore di minoranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVALLARI, *Relatore di minoranza*. Non avevo chiesto di parlare subito dopo l'intervento dell'onorevole Castelli Avolio perché mi riservavo di fare domani, eventualmente in sede di discussione della risoluzione, le dichiarazioni che sto per fare. Però, dal momento che l'onorevole Roberti ha ritenuto opportuno, come commissario, di chiarire la sua posizione nei confronti della proposta Castelli Avolio, anch'io mi sento in dovere di dichiarare alla Camera che né io né la parte che ho l'onore di rappresentare nella Commissione speciale per l'esame del disegno di legge sui danni di guerra siamo d'accordo con la proposta avanzata dall'onorevole Castelli Avolio. Noi siamo anzi decisamente contrari per i motivi che avrò occasione di esporre domani.

RICCIO, *Relatore per la maggioranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RICCIO, *Relatore per la maggioranza.* Signor Presidente, evidentemente l'onorevole Castelli Avolio, non avendo ancora consultato il comitato dei nove – come ha ammesso – ha inteso parlare a titolo personale. Comunque, quando egli avrà elaborato lo schema di risoluzione, il comitato dei nove potrà riunirsi nell'intento di raggiungere un accordo su di esso, senza, però, che in questo momento si interrompa la discussione generale. L'esame della risoluzione potrà avvenire dopo che avranno parlato i relatori e il rappresentante del Governo.

PRESIDENTE. Concordo sulla procedura che ella ha indicato, soprattutto allo scopo di rendere possibile la consultazione del comitato dei nove e un eventuale accordo sulla risoluzione. Evidentemente, il primo momento nel quale la Camera può esaminare e deliberare l'adozione della procedura prevista dall'articolo 85 del regolamento (che si riferisce alla formulazione degli articoli) è quello del passaggio agli articoli.

Passiamo agli ordini del giorno non ancora svolti.

Il primo è quello degli onorevoli Leone e Mazza:

« La Camera,

in considerazione del disagio economico che angustia il Mezzogiorno d'Italia (e che è stato confermato, in questi ultimi tempi, da numerose riduzioni di lavoro),

riafferma l'assoluta necessità che tale disagio si elimini non solo mediante la legislazione già in atto, ma anche mediante la legge sui danni di guerra.

Rileva anzi che le finalità della detta legislazione speciale sarebbero compromesse senza il previo ripristino delle opere e dei complessi industriali preesistenti e distrutti dalla guerra.

Riconosce, infine, la necessità di sopprimere le distinzioni di trattamento fra coloro che hanno già ricostruito e coloro che devono ricostruire, di abolire i limiti di risarcibilità e di disciplinare un particolare trattamento per le aziende meridionali ».

L'onorevole Leone ha facoltà di parlare e di svolgere anche il seguente altro ordine del giorno Mazza di cui è cofirmatario:

« La Camera,

considerata la necessità di eliminare la sperequazione tra le varie regioni in tema di risarcimento dei danni di guerra,

fa voti

che, in attesa dell'entrata in vigore delle norme sul risarcimento dei danni di guerra, venga sospeso il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi per i debiti che le industrie meridionali hanno finora contratto direttamente o indirettamente con lo Stato al fine di provvedere alla ricostruzione dei propri impianti, per rendere possibile la compensazione di tali debiti con gli indennizzi che saranno liquidati ».

LEONE. Signor Presidente, si sono ascoltate molte voci, e da ogni settore, nel senso da noi indicato nei due ordini del giorno; quindi credo di dover essere brevissimo. Il mio intervento vale a stabilire come anche noi (e credo di interpretare il pensiero di molti deputati meridionali) siamo d'accordo nella impostazione di una tesi di evidente giustizia.

Con il primo ordine del giorno si chiede che in attesa della liquidazione e della possibilità di riscossione degli indennizzi fissati in base alla legge, per quelle industrie o comunque quegli enti o privati che ebbero ad assumere oneri nei confronti dello Stato per capitali o interessi, che debbono pagare, siano disposti, con provvedimento ministeriale (non so se sia possibile, in via amministrativa oppure occorra formulare una disposizione in questo senso nella legge), la sospensione del rimborso del capitale e il pagamento degli interessi in attesa di poterli poi compensare con gli indennizzi quando saranno liquidati e quando ne sia resa possibile la riscossione.

Si tratta di impedire che oggi si debba pagare una quota di ammortamento di capitale o di interesse nelle condizioni stremate in cui si trovano alcuni e poi, in un lontano futuro, con le solite lungaggini del fisco, sia corrisposto l'indennizzo. Ricordo all'onorevole sottosegretario una espressione di un nostro comune maestro, il Sollazzi, il quale diceva che il fisco è stato sempre un debitore « stitico ». Quindi io vorrei che questa stitichezza fosse compensata rendendo possibil la compensazione dei debiti assunti nei confronti del fisco con i crediti risultanti dalla liquidazione dell'indennizzo.

Col secondo ordine del giorno abbiamo espresso istanze, che sono state largamente dibattute e di cui, in gran parte, si è fatta eco l'onorevole Riccio nella sua relazione.

In primo luogo, invochiamo l'abolizione della distinzione del trattamento fra coloro

che hanno ricostruito e coloro che debbono ricostruire.

Ebbi già l'onore, come relatore della legge sulla industrializzazione del Mezzogiorno, di esprimere – per un altro aspetto del problema, che aveva però lo stesso contenuto e la stessa base giuridica e morale – il mio pensiero nel senso di rientere che, lungi dal dover essere puniti, coloro che avevano ricostruito prima delle provvidenze emanate dallo Stato dovessero invece essere premiati. Quindi, non accettiamo assolutamente un sistema di distinzione di trattamento tra coloro che hanno ricostruito in un tempo in cui non esistevano benefici e perciò hanno avuto fede nella risurrezione del paese, e coloro che ricostruiranno solo perché sono sopravvenuti dei benefici.

La nostra seconda richiesta è di abolire i limiti di risarcibilità. Non vorrei soffermarmi su questo argomento, per non ripetere cose dette da altri. La relazione stessa ha messo in evidenza la necessità di abolire il limite di risarcibilità, perché questo limite, se ha una apparenza di giustizia, sotto un certo aspetto, rappresenta invece, sostanzialmente, una grande iniquità, perché spesso si risolve in danno delle piccole industrie che non sono nelle mani di un capitalista unico, ma di piccoli risparmiatori, di piccoli azionisti. Questi limiti di risarcibilità significherebbero inoltre altrettanti ostacoli alla resurrezione, al potenziamento od alla rinnovazione di industrie e stabilimenti colpiti dalla guerra.

Infine, chiediamo che si fissi un particolare trattamento per le aziende meridionali.

Questo problema è stato largamente discusso. Si è parlato dei maggiori danni subìti proporzionalmente dalle aziende meridionali, delle minori possibilità che hanno avuto finora le aziende meridionali di essere ricostruite e di essere rimesse nelle condizioni di poter funzionare. Bisogna intervenire, come in altri tempi si è fatto, con un senso di giustizia e di solidaretà, per fissare un particolare trattamento.

Un ultimo spunto colgo da una delle norme del disegno governativo, quella cioè che pone una limitazione per coloro che abbiano avuto condanne penali.

Non vorrei che si pensasse che, in questa sede, io difenda una categoria che spesso difendo in altra sede; ma mi pare che sia ingiusto (come ha esattamente ritenuto la Commissione) privare del diritto all'indennizzo coloro che abbiano avuto condanne penali.

Il relatore si è largamente diffuso su quella che sarebbe la natura giuridica del risarcimento: diritto soggettivo pubblico o interesse legittimo. Mentre apprezzo questa sua diffusa motivazione giuridica, dirò che, anche se accettiamo la sua tesi che si tratti di interesse legittimo, vi è sempre un nucleo elementare di diritto soggettivo, sia pure affievolito se sorge l'interesse legittimo. Non capisco come un diritto soggettivo o un interesse legittimo possano essere riconosciuti o no, non in base al loro contenuto, ma in base alla personalità del soggetto, personalità, per altro, espressa in altri settori, e precisamente nel settore della delinquenza.

Quindi, questa disposizione costituiva una enorme ingiustizia, che non trovava alcuna giustificazione giuridica. Aumentate le sanzioni penali, se credete, ma lasciate che un disgraziato, che ha ricevuto una condanna, possa beneficiare dell'indennizzo.

Con questa brevissima motivazione, che più che una motivazione vuole essere solo una presa di posizione sulle istanze da noi poste nei due ordini del giorno, confido che il Governo, la Commissione e la Camera vorranno accoglierli, e soprattutto vorranno accogliere gli emendamenti che in questo senso verranno presentati. Questo è necessario se si vuole che la legge obbedisca veramente alla sua funzione; e non sia invece una vetrina dietro la quale si camuffi l'ingiustizia. (*Applausi — Commenti*).

PRESIDENTE. Gli onorevoli Ducci, Jacoponi, Sansone e Faralli hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La Camera,

considerato che l'indennizzo per gli oggetti di vestiario e arredi di proprietà degli equipaggi della Marina mercantile, andati perduti a causa di evento bellico, non è previsto dal disegno di legge sul risarcimento dei danni di guerra ora all'esame dell'Assemblea;

tenuto presente il carattere tutto affatto particolare che l'indennizzo deve assumere nei riguardi degli equipaggi, i quali quasi sempre hanno perduto non solo gli oggetti di vestiario, ma ogni altro bene componente sovente l'intero loro patrimonio,

impegna il Governo

a disporre in maniera specifica speciali indennizzi per tutti i marittimi danneggiati dalla guerra ».

L'onorevole Ducci ha facoltà di svolgerlo.

DUCCI. Siamo stati spinti a presentare questo ordine del giorno da un principio di

giustizia e dalla considerazione della situazione tutto affatto particolare in cui si sono venuti a trovare durante la guerra gli equipaggi della marina mercantile.

Ho già avuto occasione di dichiarare, di recente, durante la discussione generale sul bilancio della marina mercantile, come purtroppo l'opinione pubblica e le Camere non si interessino abbastanza di tutte le attività marinare, e oggi devo aggiungere come non siano conosciuti a fondo neppure dalle Camere i nobilissimi sacrifici compiuti da tutti indistintamente, dal più elevato in grado all'ultimo mozzo di bordo, gli equipaggi della nostra flotta mercantile.

Onorevoli colleghi, non bisogna dimenticare, come recentemente ebbi a dire, che il 90 per cento della nostra flotta mercantile è andata distrutta per cause belliche: una parte fu sequestrata nei porti; una parte fu sorpresa e disarmata in corsa con il conseguente internamento e prigionia dell'equipaggio (le odissee di questi equipaggi non sono state ancora sufficientemente illustrate e non sono neppure conosciute dal paese come invece dovrebbero); un'altra parte della flotta è stata distrutta dalle offese aeree, un'altra parte dalle armi di superfice, un'altra parte, infine, dalle insidie subacquee, dalle mine e da altre cause di guerra. In tutti questi casi, l'equipaggio non ha salvato che la vita, quando è riuscito a salvarla, e ha perduto tutto il corredo; tutti gli indumenti, tutti gli strumenti di bordo: gli ufficiali, i binocoli, i sestanti, i compassi e le squadre e, i marinai, i cappotti cerati, gli arnesi e gli strumenti dei vari mestieri, come, ad esempio, gli strumenti che occorrono ai carpentieri in ferro, in legno, agli elettricisti, ecc.

Oltre a questi oggetti, questi marittimi hanno perduto spesso i propri risparmi, perché bisogna tener presente che la nave è la casa del marinaio e che specialmente per la cosiddetta bassa forza, il materassino, se c'è, delle cuccette, molto spesso è il salvadanaio, è la banca del marinaio di coperta o del mozzo. Ora, tutte queste perdite, onorevole sottosegretario di Stato, sono state indennizzate dagli armatori nella misura prevista dal contratto per la gente di mare in vigore a quel tempo, e precisamente con queste cifre eloquenti di per se stesse e che non hanno bisogno di alcuna illustrazione: lire 11 mila per lo stato maggiore; lire 7 mila per i sottufficiali; lire 3.500 per i marinai. Gli equipaggi, ricevute queste somme irrisorie, non solo non poterono comperare ciò che avevano perduto, ma, anche se erano disposti a spendere somme proprie, non avrebbero potuto ricomperare tutto ciò che era loro necessario; perché molti degli strumenti di bordo erano pressoché introvabili a quell'epoca e, quando divennero trovabili, avevano dei prezzi iperbolici, mentre il piccolo indennizzo si era frantumato nelle mani di coloro che lo avevano ricevuto.

A guerra finita, il personale navigante si lamentò di questa situazione e presentò alle varie intendenze di finanza, specialmente, come è logico, a quella di Genova, domanda di indennizzo, con relativa nota del vestiario e degli oggetti perduti (strumenti di bordo e arnesi del mestiere). Le intendenze di finanza accettarono le domande e rilasciarono la ricevuta di avvenuto inoltro delle domande, riservandosi di prenderle in considerazione ad avvenuta liquidazione dei danni di guerra, mobili ed immobili, oppure all'atto dell'approvazione della legge riguardante questi danni.

Più volte sono stati presentati da parte dei marittimi solleciti per la soluzione di questo problema; le risposte del Ministero, che sono state in certo senso interlocutorie, non sono mai state, per la verità, negative.

Ora, con non poca meraviglia dei numerosi marittimi, che sono capitati, purtroppo, non una volta sola, ma anche più volte in naufragio, con questa legge, come è disposto nell'articolo 2, sia del disegno di legge governativo sia del disegno di legge della Commissione, sono esclusi, in maniera categorica, dall'indennizzo precisamente questi naviganti. Io dapprincipio avevo ritenuto che si trattasse di dimenticanza: cioè che il problema fosse sfuggito a coloro che avevano stilato il disegno di legge ed anche a coloro che avevano steso la relazione di minoranza. Ma, purtroppo, mi sono trovato di fronte ad una esplicita affermazione, che mi ha profondamente meravigliato. Io non so, onorevoli colleghi, se i compilatori del disegno di legge abbiano avuto mai la ventura di apprendere direttamente da qualcuno dei protagonisti il racconto di un naufragio, da cui, il più delle volte, è derivata una vera e propria odissea.

In realtà, raffrontando le cifre testé lette con le cifre che oggi sono stabilite per la perdita dei corredi, in caso di guerra, bisogna riconoscere che vi è una enorme differenza. Badate che le cifre oggi stabilite dall'articolo 51 del contratto nazionale di armamento non sono cifre elevate. Per la perdita degli effetti personali per il comandante è stabi-

lita la cifra di 546 mila lire, per il capo macchinista di 510 mila lire, per il giovanotto di bordo 146 mila lire, cui vanno aggiunte, per la perdita degli strumenti e degli attrezzi dei vari mestieri, queste cifre: comandante, 364 mila lire; ufficiali di coperta, 324 mila lire; capo macchinista ed ufficiali di macchina, 81 mila lire; carpentieri, 52 mila lire; cuoco, 20 mila lire. Vedete che al comandante, fra l'indennizzo per la perdita degli effetti di vestiario e degli strumenti di bordo, viene corrisposta quasi la somma di un milione, mentre per gli ufficiali di coperta si arriva ad una cifra che – ripeto – non è grande ma che tuttavia non si può paragonare a quella che è stata loro liquidata secondo il contratto di armamento prima vigente. Non sono grandi cifre, ma tuttavia tali da poter affermare che, tenendo presente gli indennizzi che sono stati pagati prima, non si è dato nulla, o quasi, a coloro che tanto hanno sofferto e hanno rischiato infinite volte la vita per il compimento del proprio dovere. Allo scopo di rendere giustizia a questi naviganti sono stati presentati due emendamenti.

Io non voglio sottilizzare e chiedo almeno che si faccia agli equipaggi della marina mercantile che perderono effetti ed istrumenti per causa bellica il trattamento ora in vigore, e si calcolino – sia pure rivalutandoli nella maniera più equa – quei pochi soldi che sono stati dati appena cessato il conflitto o durante il conflitto stesso. Chiedendovi che si provveda a risarcire almeno in parte queste miserie, che sono in fondo gloriose miserie le quali documentano l'eroismo della nostra gente di mare, non vi si chiede che un atto di elementare giustizia, il compimento di un dovere che la nazione deve sentire per prima l'obbligo di compiere verso chi nel momento del pericolo non ha lesinato i propri sacrifici.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Ricci Giuseppe e Capalozza hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La Camera,

rilevate le tristi condizioni dei piccoli armatori di natanti requisiti e perduti per causa di guerra,

impegna il Governo

a provvedere alla perequazione della indennità di perdita, che è un vero e proprio danno di guerra ».

L'onorevole Giuseppe Ricci ha facoltà di svolgerlo.

RICCI GIUSEPPE. Noi riteniamo che la perdita dei natanti e dei motopescherecci requisiti sia un'autentica perdita di guerra e non sia da valutare secondo la vecchia legge del 1939. A maggior sostegno dell'ordine del giorno penso sia bene far conoscere l'entità dei danni subìti dai motopescherecci secondo dati che io ritengo approssimativi ed inferiori a quelli reali. Noi abbiamo avuto una perdita di 150 motopescherecci con un tonnellaggio variante da 30 a 50 tonnellate, per complessive 4.500 tonnellate.

La potenza dei cavalli vapore installati su questi motopescherecci era di oltre 15 mila cavalli vapore, e l'ammontare dei danni, secondo il valore attuale della lira, è quindi di circa 3 miliardi.

Presentando quest'ordine del giorno, era nostro intendimento far comprendere alla Camera e al Governo che la perdita di questi motopescherecci, requisiti e perduti per causa di guerra, deve, come ho già detto, essere considerata una perdita di guerra vera e propria, e perciò risarcibile a norma del provvedimento che stiamo per approvare.

Noi riteniamo anche che, a norma dello articolo 26, primo comma, della legge 8 marzo 1949, n. 75, non si possa considerare risolta la questione della ricostruzione dei motopescherecci, perché con un miliardo – somma stanziata dalla citata legge – non è possibile provvedere alla ricostruzione dei natanti distrutti.

Non comprendo, poi, come non si sia provveduto alla ricostruzione dei natanti requisiti e perduti per causa di guerra, quando si è provveduto alla ricostruzione completa del naviglio della marina mercantile, sì da superare, anzi, il tonnellaggio dell'anteguerra.

Ora, se si dovessero risarcire questi danni a norma degli articoli 30, quinto comma, e 47, lettera *a*), della legge 13 luglio 1939, il risarcimento non sarebbe che una burla, dato che la citata legge statuisce che il risarcimento è stabilito in base al valore del natante al momento della distruzione che si è avuta o è stata datata al 1943, mentre i disgraziatissimi piccoli armatori ne hanno avuto notizia nel 1946. Quindi, applicando la legge, questi piccoli proprietari non avrebbero che una modesta percentuale del valore attuale di quei motopescherecci.

Per evitare questi inconvenienti da me lamentati, noi presenteremo uno specifico emendamento.

Sarà bene tener presente, onorevoli colleghi, chi sono questi piccoli armatori. Per la maggior parte, non sono dei veri armatori; nella quasi

totalità, specialmente per i piccoli motopescherecci che vanno dalle 10 alle 50 tonnellate, trattasi di proprietari alla parte, cioè dei caratisti. Voi sapete che la proprietà dei natanti è divisa in 24 parti, e che ognuna di queste parti è chiamata carato. Avviene che la proprietà dei carati è diversamente distribuita: alcuni posseggono due carati, altri tre, altri quattro, altri magari tutti e ventiquattro ma questi ultimi sono una minoranza.

Io non capisco perché il Governo non abbia provveduto finora in questo campo. Trattasi di gente troppo misera per non essere tenuta in considerazione.

Per i motivi che ho esposto, prego la Camera di non essere sorda a questo appello che io faccio a nome di tanta povera gente. Inoltre, insisto presso l'onorevole sottosegretario perché voglia contribuire a colmare con spirito di giustizia la lacuna della presente legge poiché si tratta di rendere giustizia a questa benemerita categoria di lavoratori che affrontano quotidianamente i pericoli e le insidie del mare.

PRESIDENTE. Segue l'ordine del giorno Natali Ada:

« La Camera,

considerato che fra i proprietari di case danneggiati di guerra esiste una categoria di più disagiati, i quali ebbero distrutta o comunque gravemente danneggiata la propria casa di abitazione, e che oggi, non essendo in grado di rimborsare allo Stato le spese da questo anticipate per la ricostruzione, corrono il rischio di essere espropriati della stessa povera casa dallo Stato ricostruita,

delibera

che ai proprietari di case, che si trovano nelle suddette condizioni e che non hanno altre risorse economiche, dopo i debiti accertamenti da parte degli organi competenti, siano abbuonate completamente le somme di cui, a causa dell'effettuata ricostruzione, sono debitori verso lo Stato ».

La onorevole Ada Natali ha facoltà di svolgerlo.

NATALI ADA. Il mio ordine del giorno ha lo scopo di ricordare al Governo che tra i danneggiati di guerra c'è una categoria più disagiata delle altre, quella di chi ha avuto distrutta o comunque gravemente danneggiata la propria casa di abitazione. La materia di cui io tratto fu regolata dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947. Codesto decreto concede contributi e facilitazioni a quei proprietari che intendano per conto proprio eseguire riparazioni o ricostruire i loro fabbricati danneggiati. Lo stesso decreto poi all'articolo 15 dispone che qualora i proprietari non dichiarino di provvedere per proprio conto alle riparazioni indispensabili, si può procedere alla riparazione a cura diretta del genio civile, restando a carico dei proprietari il rimborso parziale della spesa. L'articolo 40 inoltre pone a carico dei proprietari dei fabbricati riparati d'ufficio e a cura del genio civile i due terzi della spesa risultante dagli atti di contabilità finali, disponendo che il rimborso sia effettuato in unica soluzione o in venti annualità posticipate, con gli interessi legali. Il credito dello Stato resta garantito da ipoteche legali sugli immobili sui quali sono stati eseguiti lavori di riparazioni, e per il ricupero dello stesso viene stabilita la procedura usata per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato. Ora l'applicazione di tali disposizioni ha sollevato un problema gravissimo in quei paesi che maggiormente sono stati danneggiati dalla guerra, quali, ad esempio, i paesi delle quattro province delle Marche e particolarmente delle province di Pesaro-Urbino e di Ascoli Piceno, problema a cui conviene provvedere con la massima urgenza. Questo problema riguarda precisamente la parte più misera dei proprietari delle case danneggiate o distrutte in conseguenza degli eventi bellici, ricostruite o da ricostruire a cura del genio civile. Tali proprietari si trovano presentemente, o potranno trovarsi domani, di fronte all'ingiunzione di pagare, quale rimborso delle spese anticipate dallo Stato, rate il cui ammontare eccede le loro possibilità economiche; e ciò porta il pericolo imminente di vedersi espropriare per mancato pagamento quella stessa piccola casa che la guerra aveva distrutto e che lo Stato aveva sentito il dovere di ricostruire.

A mio parere, questa conseguenza è manifestamente iniqua. Le popolazioni sono vittime del flagello della guerra, più ancora che delle alluvioni o dei movimenti tellurici o di disastri del genere dovuti allo scatenarsi delle forze cieche della natura, e chi più ne risente sono sempre i più poveri, i quali con la casa si vedono distrutti gli altri scarsissimi beni di cui dispongono e che rappresentavano il frutto di una intera vita di lavoro e di sacrificio.

Ora non è moralmente concepibile ed è inammissibile che lo Stato, per realizzare il rimborso di spese, il cui mancato conseguimento ben poco inciderebbe sul bilancio statale, proprio contro i più miseri e diseredati, voglia portare a termine un procedimento esecutivo che di per se stesso costituirebbe un

flagello peggiore della guerra stessa, in quanto verrebbe a privare numerose famiglie povere, o per lo meno disagiate, dell'unica ricchezza costituita dalla loro modesta casa di abitazione.

Perciò il mio ordine del giorno tende proprio a far sì che lo Stato, con un atto di generosità nei confronti dei più poveri e disagiati, abbuoni totalmente le somme che essi dovrebbero rimborsare. Naturalmente, trattandosi della concessione di un privilegio più che di un diritto, poiché nel caso di cui sto occupandomi non si può parlare di povertà in senso assoluto ma soltanto relativo, vale a dire riferito agli effetti che l'ordine del giorno si propone, è necessario usare dei criteri per quanto possibile esatti e facilitare l'accertamento onde distinguere a chi spetterà o meno il riconoscimento del diritto all'esenzione. Varî potrebbero essere i criteri discriminatori ed io ne accennerò qualcuno. La casa riparata o ricostruita, per esempio, dovrebbe esser destinata all'abitazione della famiglia del proprietario la quale, inoltre, non dovrebbe disporre di altri fabbricati idonei o sufficienti. Inoltre la casa dovrebbe essere composta di non più di quattro vani utili, oltre ai servizi e le appartenenze e non dovrebbe costituire una manifestazione di vera e propria ricchezza. In terzo luogo, la famiglia del proprietario non dovrebbe godere complessivamente di un reddito superiore a quello minimo stabilito dalla legge per l'imposta complementare sul reddito. È noto che l'imposta complementare è l'unica che colpisce il complesso dei redditi ed è pertanto indice sicuro non soltanto per stabilire l'agiatezza di una famiglia ma per dedurre se essa sia in grado di rimborsare o meno le spese che lo Stato ha anticipato.

Insomma, onorevoli colleghi, mi pare che, ove concorrano le ragioni elencate, sia dovere dello Stato di provvedere direttamente ai lavori di riparazione o di ricostruzione senza imporre ai proprietari un onere che risulterebbe insopportabile.

Pertanto raccomando alla Camera l'accoglimento del mio ordine del giorno.

PRESIDENTE. Segue l'ordine del giorno Lenza:

« La Camera,

constatata l'inadeguatezza dei provvedimenti di legge a realizzare contemporaneamente il programma di risarcimento e di ricostruzione per i danni di guerra,

chiede

che gli stanziamenti disponibili vengano utilizzati unicamente per il risarcimento dei danno e che il programma della ricostruzione venga regolato da provvedimenti di finanziamenti speciali, con le migliori agevolazioni di ratizzazione e di tasso d'interessi ».

Poiché l'onorevole Lenza non è presente, si intende che abbia rinunziato a svolgerlo.

Segue l'ordine del giorno Saggin:

« La Camera,

considerato che il principio del « risarcimento del danno » sotto l'aspetto economico non ha rilevanza sempre che lo Stato italiano riconosca al danneggiato il diritto di essere aiutato nei massimi limiti delle possibilità di bilancio,

invita il Governo

a studiare e ad attuare iniziative finanziarie di carattere pubblico e privato provvedendo se mai a sollecitare e a perfezionare la procedura dell'accertamento, definizione e riscossione delle imposte dirette ed indirette, evitando nuove straordinarie imposizioni e nello stesso tempo ricorrendo a prestiti a media e lunga scadenza, affinché si possa ottenere da una parte la totale corresponsione del danno subito e dall'altra parte (i fortunati che danni di guerra non subirono) la sodisfazione di aver partecipato alla rinascita della vita economica del popolo italiano, ottenendosi così la concreta attuazione della solidarietà fra i sinistrati e i non sinistrati ».

Poiché l'onorevole Saggin non è presente, si intende che abbia rinunciato a svolgerlo.

Segue l'ordine del giorno Latanza:

« La Camera,

in occasione della discussione sul disegno di legge n. 2379, relativo al risarcimento dei danni di guerra;

considerato che l'ampia e benemerita categoria dei profughi dalle terre strappate alla Madrepatria viene ad essere virtualmente esclusa dalla possibilità di avvalersi del contributo previsto dal citato disegno di legge per la ricostruzione del bene;

considerata, altresì, l'evidente inadeguatezza dell'indennizzo previsto per il risarcimento del danno sofferto dai profughi, indennizzo la cui misura ottenuta col coefficiente 15 è veramente irrisoria e non rende possibile il rinserimento del profugo nell'economia del Paese,

invita il Governo

a voler garantire ai profughi un indennizzo del danno sofferto nella misura non inferiore

al 50 per cento del valore attuale del bene perduto ».

L'onorevole Latanza ha facoltà di svolgerlo.

LATANZA. Il mio ordine del giorno si occupa di una particolare categoria di danneggiati di guerra: quella di coloro che si trovano, a mio giudizio, in una situazione di maggior disagio rispetto a tutti gli altri: intendo la categoria dei profughi delle terre strappate alla madre patria, e precisamente i profughi dalla Venezia Giulia, dalla Dalmazia, dall'Egeo, dall'Africa e dall'Albania.

Costoro, ripeto, si trovano in una situazione peggiore degli altri danneggiati di guerra, perché non possono ricostruire il bene nello stesso luogo ove lo possedevano prima, ed inoltre hanno perduto non solo il bene faticosamente costruito, ma anche l'ambiente economico-sociale e quello familiare nel quale svolgevano l'attività. Chi, per esempio, ha perduto un albergo o una bottega artigiana ad Addis Abeba, poiché alla istituzione dell'albergo o della bottega in quel luogo fu spinto da particolari interessi e motivi, non sarà mai interamente risarcito, dal momento che egli non potrà ricostruire lo stesso bene nel luogo in cui fu distrutto. Inoltre, va tenuto presente che i profughi dai territori strappati alla sovranità dell'Italia hanno perduto anche l'ambiente famigliare in cui essi operarono. In altri termini, mentre il danneggiato di guerra metropolitano ha conservato attorno a sè, pur avendo subito il danno di guerra, una relazione famigliare, cioè un fratello, una sorella, una mamma, che possono aiutarlo, il profugo dall'Africa, ad esempio, tutto questo non ha potuto conservare, in quanto, normalmente, i profughi si trasferivano a nuclei familiari interi nel territorio africano.

Questi profughi non possono, quindi, reinserirsi in quella economia in cui svolsero una attività che portò alla formazione del bene distrutto. Poi è chiaro, onorevole sottosegretario, che noi dobbiamo tener presente il concetto di contributo previsto dal disegno di legge, in relazione alla realtà vera, alla situazione concreta nella quale si dibattono oggi i profughi. Chi non sa, ad esempio, che in Italia ancora oggi, purtroppo, tanti profughi d'Africa sono tenuti in condizioni quanto mai miserevoli nei campi profughi? Ora, quando ad uno di questi profughi, che è indubbiamente allo stremo delle proprie risorse finanziarie, – si propone un contributo, un semplice contributo perché egli riedifichi il bene distrutto, ciò non può che suonare come una offesa, come una beffa, a lui che aveva con tanto sacrificio creato quel suo bene oltremare. Di quale contributo si può discorrere quando manca la possibilità dell'integrazione da parte del danneggiato di guerra?

È inoltre da tenersi presente che se noi aiuteremo in modo effettivo questa categoria, se noi verremo incontro ad essa in modo concreto, eserciteremo in pari tempo una influenza notevole sulla concessione dei sussidi giornalieri ai profughi. Se noi, infatti, riusciremo a dare ad essi un congruo indennizzo che li possa mettere nella condizione di crearsi un'altra volta una loro attività, essi non avranno più, evidentemente, bisogno del sussidio giornaliero che oggi percepiscono a carico del bilancio dello Stato.

Nel mio ordine del giorno, poi, io parlo anche dell'inadeguatezza del risarcimento previsto. L'articolo 43 della legge in discussione prevede infatti che questo venga determinato sulla base dell'indice dei prezzi del 1943, moltiplicato per il coefficiente 15. Orbene, io ho avuto modo, onorevole sottosegretario, di consultare una pubblicazione, quella del Ministero del tesoro, ufficio requisizioni e danni: « Riassunto di disposizioni sulla disciplina dei prezzi dei prodotti non alimentari (a tutto il 30 giugno 1943) ». Partendo quindi da prezzi ufficiali, da prezzi riconosciuti da organi governativi, e moltiplicando per il coefficiente 15, si otterrebbero i seguenti dati: vestito per uomo medio: lire 600 moltiplicato 15, eguale lire 9.000; abito da donna medio: lire 605 moltiplicato 15, eguale lire 9.075; impermeabile per uomo: lire 364,60 moltiplicato per 15, eguale lire 4.719; camera da letto: lire 4.125 per 15, eguale lire 61.875; sala da pranzo: lire 3.380 moltiplicato per 15, eguale lire 50.700; culla per bambini: 208 moltiplicato 15, eguale lire 3.120.

Tutto questo sta a dimostrare, tenendo presente i prezzi attuali, l'inadeguatezza del trattamento che il Governo ha previsto per questa particolare categoria di profughi. Ecco perché mi permetto di dire che a questa categoria, che ha estrema difficoltà di ricostruire il bene perduto, sarebbe veramente equo concedere lo stesso trattamento previsto per la concessione dei contributi, senza però l'obbligo della ricostruzione del bene perduto, come invece avviene per gli altri danni verificatisi in territorio metropolitano.

E poiché sto qui trattando della categoria dei profughi dai territori già soggetti alla

sovranità italiana, mi permetta, in maniera assolutamente sintetica, di farle una calda raccomandazione, onorevole sottosegretario. Si vuole attribuire la competenza alla trattazione delle pratiche di questa particolare categoria di danneggiati alla intendenza di finanza di Roma. Da notizie in mio possesso, l'intendenza di finanza di Roma ha già 157 mila pratiche di sinistrati per conto suo, e indubbiamente non si può dire che l'intendenza di finanza di Roma (certo per la grande mole di lavoro che ha) svolga efficientemente il suo lavoro. Se oggi all'intendenza di finanza di Roma attribuissimo anche le oltre 200 mila pratiche di questi profughi, verremmo certamente a mettere questo ufficio in condizioni di estremo disagio e, soprattutto, faremmo enormemente ritardare la concessione di questi sia pur modesti contributi.

Ecco perché mi permetto di dire all'onorevole sottosegretario, *per incidens:* vi sono oggi due commissioni, costituite da tecnici: la commissione per i danni in Africa e la commissione per i danni nella Venezia Giulia e Dalmazia. Che si unifichino queste due commissioni, cioè se ne formi una sola, e che l'istruttoria continui a farla il sottosegretario per i danni di guerra, il quale si serve di funzionari che hanno le necessarie preparazione e competenza per la trattazione di queste pratiche.

Credo così, onorevole sottosegretario, di avere assolto all'impegno che sentivo, come dovere di coscienza, nei riguardi di questa categoria di profughi che è enormemente più danneggiata della generale categoria dei danneggiati di guerra. I profughi della Venezia Giulia, della Dalmazia e delle terre d'oltremare rappresentano una categoria altamente benemerita della patria, la quale, proprio in omaggio al concetto della solidarietà nazionale (concetto assai spesso sbandierato a parole dal Governo, ma che occorre trovi un utile contenuto nei fatti concreti e negli atti pratici del Governo stesso), deve riconoscere ad essi un trattamento di favore, ad essi che più hanno perduto, che più hanno sofferto.

A questo trattamento di favore io vi invito ad accedere, onorevoli colleghi, presentando a voi questo ordine del giorno e raccomandandovi caldamente di dargli il vostro voto favorevole.

PRESIDENTE. È così esaurito lo svolgimento degli ordini del giorno.

Il seguito della discussione è rinviato a domani.

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

MAZZA, *Segretario*, legge:

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro degli affari esteri, sull'accentuato ritmo delle piraterie « titine » nell'Adriatico, di cui è stato vittima tra il 16 e il 17 novembre scorso, il motopeschereccio *Santa Rita* della marineria di San Benedetto del Tronto, intercettato a 15 miglia dallo scoglio della Lucietta e dirottato a Sebenico.

(4306) « CAPALOZZA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro di grazia e giustizia, per sapere se non creda di provvedere alla sollecita revisione della tariffa notarile, la quale, ad eccezione di lievi ritocchi apportati alla tariffa del 1913, tiene ancora in vita diritti e onorarî che sono del tutto irrisori in relazione alla svalutazione della moneta e alle esigenze della classe notarile, specialmente di quella parte che svolge attività più modesta.

(4307) « SALERNO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri dell'agricoltura e foreste e del tesoro, per sapere, dopo il riconoscimento da parte della Commissione per le bonifiche del Consorzio idraulico e di miglioramento fondiario del basso Pavese, con sede in Chignolo Po, a quale categoria è stato assegnato detto Consorzio e quale contributo si intende corrispondere per mettere il Consorzio stesso in condizioni di portare a compimento le opere di bonifica in corso.

« E per conoscere, altresì, se non si ritenga di sollecitare l'approvazione dello Statuto consortile già inviato al Ministero dell'agricoltura, dal commissario governativo del Consorzio, fino dall'agosto 1951.

(4308) « LOMBARDI CARLO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri dell'agricoltura e foreste e dell'industria e commercio, per conoscere, se non ritengano opportuno intervenire urgentemente per porre fine ad una grave situazione che i contadini stanno attraversando nell'attuale crisi zootecnica.

« I prezzi sono dimezzati sul mercato all'ingrosso, mentre al minuto vi sono delle sensibili riduzioni e ciò porta il malcontento sia da parte del produttore, che del consumatore.

« Risulta, infine, che per favorire l'esportazione di manufatti industriali è stata accettata una compensazione con importazione di carni, sia suine che bovine da macello, non tenendo conto della gravità di tale provvedimento. La grave scarsità di mangimi, causata dalla siccità, obbliga i produttori coltivatori diretti a svendere bestiame più del normale; ciò che si verifica sempre a fine stagione, cioè dopo la semina del grano, in quanto ogni contadino fa la selezione dei suoi capi di bestiame.

(4309) « TONENGO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri dell'interno, dell'agricoltura e foreste e dell'industria e commercio, per chiedere se essi non ritengano opportuno intervenire urgentemente per porre fine una volta per sempre ad una speculazione che si sta verificando in questi giorni a Torino dai fornitori di latte alla centrale.

« La situazione si è aggravata fino ad obbligare i produttori a cessare il rifornimento del latte alla città di Torino. Tale prodotto deve essere pagato a lire 48,50 al litro alla stalla, mentre attualmente è pagato solo lire 44. La causa di tale ribasso è dovuta esclusivamente al monopolio della centrale stessa, che proibendo la libera concorrenza, non dà la possibilità di portare il prodotto a Torino e smerciarlo ai rivenditori.

(4310) « TONENGO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle finanze, per conoscere se non ritenga che l'articolo 9, comma primo, della legge 2 luglio 1952, n. 703, sostitutivo del quinto comma dell'articolo 332 della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, debba essere modificato nel senso di porre un limite massimo alle sovracontribuzioni fondiarie, così come è stato stabilito per tutte le altre imposte, tasse e contributi locali, tenendo anche conto del fatto che i comuni del Mezzogiorno ad economia prevalentemente agricola sono fortemente danneggiati da detta disposizione.

(4311) « DE VITA ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro dell'interno, per conoscere in base a quale nuova interpretazione della legge per le elezioni provinciali sia stato proclamato eletto non solo il candidato che ha raccolto il maggior numero di voti nelle recenti elezioni provinciali tenute nel solo collegio di Cirò (Catanzaro), ma anche un secondo candidato risultato perdente in base al voto degli elettori; e quali provvedimenti abbia adottato o intenda adottare per far cessare tale inaudito e assurdo stato di illegalità.

(4312) « LUZZATTO, MANCINI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro Campilli, per conoscere se è vero che la Cassa del Mezzogiorno organizza a Roma una mostra delle opere di Gemito e Morelli e per conoscere se è stata considerata l'opportunità di tenere la mostra a Napoli od in via subordinata di trasferirla a Napoli in un secondo tempo. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(9777) « MAGLIETTA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'industria e del commercio, se non ritenga necessario intervenire presso la Finmare, perché le riparazioni del *Vulcania* — porto d'armamento a Napoli — siano eseguite dai cantieri napoletani. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(9778) « MAGLIETTA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del commercio con l'estero, per conoscere se non ritenga di dover intervenire con la massima urgenza per impedire alla società Feronia le contrattazioni di prodotti ortofrutticoli o conservati dagli Stati Uniti in aperto contrasto con gli interessi dei produttori meridionali come è il caso della frutta sciroppata. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(9779) « MAGLIETTA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere quali provvedimenti intenda adottare per assicurare la puntuale e regolare corresponsione, da parte dell'Istituto nazionale assicurazione contro le malattie (I.N.A.M.), dei pagamenti dovuti alle farmacie per forniture di medicinali e specialità agli assistiti dell'I.N.A.M.

« L'Istituto nazionale assicurazione malattie, creato con legge dell'11 gennaio 1943, n. 138, ha dato luogo a vive recriminazioni e lagnanze da parte della classe dei farmacisti per la continua insolvenza e lentezza nel procedere al pagamento delle note medicinali e specialità fornite dalle farmacie agli assistiti dell'Istituto.

« I pagamenti vengono effettuati a lunghi intervalli ed « a singhiozzo », determinando un diffuso malcontento da parte dei farmacisti, le cui aziende, come è noto, sono esposte a rischi incalcolabili a causa delle enormi anticipazioni dei capitali necessari per il loro esercizio.

« Un tale sistema di pagamenti si risolve in un gravissimo pregiudizio economico per la categoria interessata, ed ha persino determinato agitazioni e proteste presso la sede centrale dell'Istituto, mentre la classe dei farmacisti, ha saputo nel contempo, dar prova di un'alta coscienza sociale, evitando, pur con proprio sacrificio, di sospendere la fornitura dei medicinali ai lavoratori assistiti dall'I.N.A.M. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(9780) « LARUSSA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri, ministro degli affari esteri, per conoscere come mai a distanza di dieci anni dall'esodo forzato degli italiani dalla Libia, con conseguente cessazione di ogni loro attività, la Cassa di risparmio della Libia, controllata dal Ministero dell'Africa italiana, malgrado l'obbligo contrattuale a suo tempo assunto, non ha ancora provveduto a corrispondere al proprio personale, licenziato per riduzione di organico dipendente da cause di forza maggiore, la liquidazione spettante per il servizio prestato; e per sapere quali provvedimenti si intendano prendere per sollecitare la liquidazione relativa. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(9781) « MIEVILLE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, per conoscere se non intenda provvedere con urgenza allo sdoppiamento delle classi di avviamento professionale della città di Napoli, tenendo conto che trattasi di scuole a carattere popolare e che rientrano nell'istruzione d'obbligo.

« Nella sola scuola Meucci di Napoli sono rimasti fuori oltre 650 alunni, che non possono iscriversi in nessun altra scuola governativa perché ciascuna di esse è già satura. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(9782) « D'AMBROSIO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, per sapere se non creda opportuno inserire nella prossima ordinanza per le supplenze delle scuole medie la valutazione del servizio prestato nelle scuole magistrali. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(9783) « D'AMBROSIO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, per conoscere se ha intenzione di istituire nella città di Napoli un secondo istituto ad indirizzo industriale.

« Nella regione Campana non vi sono che due istituti industriali. Quello di Napoli è costretto a limitare la sua iscrizione a soli 180 alunni, dei quali 120 della scuola media ed i rimanenti reclutati con esame dalle scuole di avviamento.

« Restano fuori ogni anno circa 400 alunni, i quali cercano per altre vie di conseguire attraverso la scuola tecnica il diploma di perito industriale.

« È necessaria perciò la istituzione in Napoli di un secondo istituto industriale, che potrebbe trovare la sua naturale sede nei pressi della zona flegrea e propriamente ove ha sede la Mostra del lavoro degli italiani nel mondo.

« Gli industriali napoletani rappresentati in seno al Comitato tecnico del consorzio provinciale per la istruzione tecnica di Napoli unitamente ai capi di istituti hanno espresso unanimi il parere favorevole a tale istituzione. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(9784) « D'AMBROSIO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per conoscere lo stato della pratica relativa alla separazione patrimoniale della frazione Santa Maria Oliveto dal comune di Pozzilli (Campobasso). (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(9785) « COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per conoscere lo stato della pratica relativa alla separazione del patrimonio dell'Eca di Pozzilli (Campobasso) dei beni di proprietà della congrega di carità di Santa Maria Oliveto, frazione di detto comune, che costituisce una fondazione a scopo di beneficenza e di assistenza ai soli poveri di detta frazione. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(9786) « COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici ed il ministro Campilli, per conoscere lo stato della pratica re-

lativa alla costruzione della strada di allacciamento di Santa Maria Oliveto, frazione di Pozzilli (Campobasso) alla strada nazionale n. 85. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(9787) « COLITTO ».

PRESIDENTE. Le interrogazioni ora lette saranno iscritte all'ordine del giorno e svolte al loro turno, trasmettendosi ai ministri competenti quelle per le quali si chiede la risposta scritta.

La seduta termina alle 19,35.

Ordine del giorno per la seduta di domani.

Alle ore 16:

1. — Interrogazioni.

2. — *Svolgimento della proposta di legge:*

SAGGIN: Adeguamento di carriera degli insegnanti dei sordomuti e dei ciechi. (2708).

3. — *Seguito della discussione del disegno e della proposta di legge:*

Concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra. (2379);

CAVALLARI ed altri: Risarcimento dei danni di guerra. (1348).

Relatori: Riccio e Troisi, *per la maggioranza;* Cavallari e Sansone, Roberti e Basile, *di minoranza.*

4. — *Discussione dei disegni di legge:*

Norme particolari in materia di riforma fondiaria. (2785). — *Relatore* Germani;

Pagamento dell'indennità per i terreni espropriati ai sensi della legge 12 maggio 1950, n. 230, e della legge 21 ottobre 1950, n. 841. (2811). — *Relatore* Germani;

Norme per l'assorbimento dell'Ente sardo di colonizzazione (già Ente ferrarese di colonizzazione) da parte dell'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna. (*Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato*). (2814). — *Relatore* Mannironi.

5. — *Discussione del disegno di legge:*

Fissazione di nuovi termini per la presentazione di domande di contributi per la costruzione di serbatoi, laghi artificiali e nuovi impianti idroelettrici in Sicilia e in Sardegna e modifica dell'articolo 5, punto I, della legge 31 ottobre 1951, n. 1116. — *Relatore* Pacati. (*Approvato dal Senato*). (2839).

6. — *Seguito della discussione della proposta di legge:*

GATTO: Nomina in ruolo degli avventizi di seconda categoria (Gruppo *B*) delle cancellerie e segreterie giudiziarie. (706). — *Relatore* Scalfaro.

7. — *Discussione delle proposte di legge:*

AMADEO: Ricostituzione degli Enti cooperativi sottoposti a fusione in periodo fascista. (1291). — *Relatori*: Zaccagnini, *per la maggioranza;* Grazia e Venegoni, *di minoranza.*

Senatori SACCO ed altri: Disposizioni per l'orientamento scolastico e professionale. (*Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato*). (1814). — *Relatore* Titomanlio Vittoria.

8. — *Discussione della proposta di legge:*

CAPPUGI: Trasformazione in aumento dell'assegno perequativo o dell'indennità di funzione dell'assegno personale previsto dai commi secondo e terzo dell'articolo 1 della legge 8 aprile 1952, n. 212, recante revisione del trattamento economico dei dipendenti statali. (2720). — *Relatore* Petrilli.

9. — *Discussione delle proposte di legge:*

BONFANTINI e TAMBRONI: Concessione della abilitazione giuridica a talune categorie di dentisti pratici. (33);

MORELLI ed altri: Abilitazione alla continuazione dell'esercizio della odontoiatria ad alcune categorie di dentisti pratici. (1872);

PASTORE ed altri: Disciplina dell'arte ausiliaria sanitaria degli odontotecnici. (1873). *Relatore* Zaccagnini.

10. — *Approvazione degli articoli e approvazione finale della proposta di legge:*

DE' COCCI ed altri: Norme modificative ed integrative agli articoli del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, riguardanti l'economia delle zone montane. (2412). — *Relatori:* De' Cocci, *per la maggioranza;* Bettiol Francesco Giorgio e Calcagno, *di minoranza.*

11. — *Discussione della proposta di legge:*

BONOMI ed altri: Estensione dell'assistenza malattia ai coltivatori diretti. (143). *Relatore* Repossi.

12. — *Discussione della proposta di legge costituzionale:*

Cessazione dalle funzioni dell'Alta Corte Siciliana. (1292-*ter*). — *Relatore* Tesauro.

13. — *Discussione della proposta di legge:*

LECCISO ed altri: Rinnovazione graduale del patrimonio immobiliare dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato e degli Istituti similari al fine di incrementare le nuove costruzioni, e disciplina di alcuni rapporti fra gli stessi Enti e i loro inquilini. (1122). — *Relatore* Cifaldi.

14. — *Discussione del disegno di legge:*

Norme per l'elezione dei Consigli regionali. (986). — *Relatori:* Lucifredi, *per la maggioranza*, e Vigorelli, *di minoranza.*

15. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Riordinamento del Tribunale supremo militare. (248). — *Relatori:* Leone Giovanni e Carignani.

16. — *Discussione del disegno di legge:*

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra gli Stati partecipanti al Trattato Nord Atlantico sullo Statuto delle loro forze armate, firmata a Londra il 19 giugno 1951. (2216). — *Relatori:* De Caro Raffaele, *per la maggioranza;* Basso, *di minoranza.*

17. — *Discussione del disegno di legge:*

Ratifica dell'Accordo in materia di emigrazione concluso a Buenos Aires, tra l'Italia e l'Argentina, il 26 gennaio 1948. (*Approvato dal Senato*). (513). — *Relatore* Repossi.

18. — *Discussione del disegno di legge:*

Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale all'accordo commerciale e finanziario italo-argentino del 13 ottobre 1947, concluso a Buenos Aires l'8 ottobre 1949. (1787). — *Relatore* Vicentini.

19. — *Seguito della discussione della mozione degli onorevoli Laconi ed altri.*

20. — *Svolgimento delle mozioni degli onorevoli Pieraccini ed altri e Silipo ed altri.*

21. — *Svolgimento della interpellanza dell'onorevole Germani.*

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI
Dott. GIOVANNI ROMANELLI

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI